MANUALE DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA ECONOMICA:

per difendere il diritto all'indipendenza e all'uguaglianza di genere.

Edizione 2024

GLOBAL THINKING FOUNDATION

INDICE

5 Prefazione di Federica Montesardi

7 **1. LA VIOLENZA DI GENERE**

9 **2. LA VIOLENZA DOMESTICA**

11 **3. LE FORME DELLA VIOLENZA**

12 **4. LA VIOLENZA ECONOMICA**
4.1 I COMPORTAMENTI ANORMALI E L'ESCALATION DELLA VIOLENZA ECONOMICA
4.2 BUONE PRATICHE PER PREVENIRE LA VIOLENZA ECONOMICA
4.3 STRUMENTI UTILI E CONSIGLI PRATICI

16 **5. LA ROTTURA DELLA VITA DI COPPIA: COME GARANTIRSI CON LA PREVENZIONE**

17 **6. LA ROTTURA DELLA VITA DI COPPIA: QUANDO CI SI SEPARA**

18 **7. APPROFONDIMENTO LEGALE**
7.1 PUNTO DI VISTA CIVILISTICO
7.2 PUNTO DI VISTA PENALE
7.3 NUOVE LEGISLAZIONI IN TEMA DI VIOLENZA DOMESTICA E FEMMINICIDIO
7.4 SVILUPPI IN MATERIA DI VIOLENZA ECONOMICA

25 **8. PILLOLE DI DIRITTO DI FAMIGLIA**
8.1 REGIMI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA
8.2 IL FONDO PATRIMONIALE
8.3 L'IMPRESA FAMILIARE
8.4 IL CONTRATTO DI CONVIVENZA
8.5 EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SEPARAZIONE
8.6 EFFETTI PATRIMONIALI DEL DIVORZIO

30 **9. PILLOLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA**
9.1 CONTO CORRENTE
9.2 STRUMENTI DI PAGAMENTO
9.3 MUTUO
9.4 POLIZZA ASSICURATIVA
9.5 PREVIDENZA

40 **10. LA VIOLENZA SULLE DONNE : I NUMERI**

45 **APPENDICI:**

47 • **APPPENDICE 1**: LO SPORTELLO DI ASCOLTO RAFFORZA L'IMPATTO SOCIALE

51 • **APPENDICE 2**: L'ESEMPIO INGLESE: VIOLENZA ECONOMICA É REATO, SI PUÒ

60 • **APPENDICE 3**: L'ICEBERG DELL'INDIPENDENZA ECONOMICA IN ITALIA

66 RINGRAZIAMENTI

66 BIBLIOGRAFIA

É vietata la riproduzione dell'opera o di parti di essa con qualsiasi mezzo, compresa stampa, copia fotostatica, microfilm, e memorizzazione elettronica, se non espressamente autorizzata dall'editore.

© 2024 Global Thinking Foundation

PREFAZIONE

Avv. Federica Montesardi - Coordinamento attività sportelli GLT

La **violenza economica** è una forma di violenza subdola, contagiosa, che si annida ovunque, in modo trasversale e indipendentemente dalle fasce di reddito delle donne. Tutte possono esserne vittime.
La violenza economica è difficile da riconoscere e si cela dietro a comportamenti ancora culturalmente giustificati e accettati. Basti pensare alla società di stampo patriarcale che prevede la donna a casa, a crescere i figli e l'uomo che sostiene la famiglia. Questa rientra tra le più antiche stereotipizzazioni a cui la società è sottoposta, che esacerbata, ha conseguenze devastanti in termini di possesso e di limitazione della propria capacità di autodeterminazione. Tale abuso avviene per sudditanza economica e colpisce tutte le donne che non possono controllare il proprio denaro né disporne. Inizia con piccoli atti che comportano un assoggettamento psicologico, per poi sfociare in taluni casi nella violenza fisica e in quelli più estremi, nell'annientamento dell'identità individuale della donna (c.d. femminicidio).

La parola chiave per l'affrancamento da tale forma di violenza è l'indipendenza: ogni donna deve cercare di costruire la propria individualità senza mai permettere ad un'altra persona di impossessarsi della propria autonomia. Con un personale apporto monetario, infatti, si gettano le basi per la costruzione di una vita autonoma e che contempli la possibilità di poter ricominciare dopo la fine di un rapporto.

La missione di **Global Thinking Foundation** è quella di promuovere i principi di cittadinanza economica come valori strategici di conoscenza, per prevenire la violenza economica e favorire l'inclusione sociale. L'obiettivo generale di Global Thinking Foundation è quello di fornire l'educazione finanziaria a soggetti indigenti e fasce vulnerabili della società, per una cultura consapevole del risparmio e del valore del denaro, sostenendo i Global Goals dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La Fondazione sviluppa progettualità mirate a prevenire e a combattere le situazioni derivanti dall'isolamento economico per le donne, grazie all'ausilio della straordinaria Task Force di Donne al Quadrato, formata da volontarie professioniste che si dividono tra i corsi e l'assistenza agli sportelli d'ascolto.

A tal proposito, nella seconda parte di questo manuale, sono riportati gli esiti delle attività di sportello della violenza economica di Global Thinking Foundation nei quali si evidenziano l'impegno e i risultati raggiunti dalla Fondazione nei suoi anni di attività. Nello specifico, sono elencati:
- i risultati delle attività di Sportello per il mutuo aiuto e l'empowerment economico delle donne;
- l'appendice UK sull'abuso economico;
- La Ricerca 2023 di GLT Foundation con RDD sullo stato dell'indipendenza economica in Italia.

Riteniamo che sia necessaria una parità salariale che garantisca l'indipendenza economica, una preparazione delle istituzioni con reali tutele nei confronti delle donne che denunciano qualsiasi forma di violenza, programmi culturali che insegnino ai giovanissimi a non trattare la donna alla stregua di un oggetto. È evidente la necessità di dare avvio ad un vero e proprio cambiamento culturale, per abbandonare l'educazione a cui siamo abituati fin da bambini, che si presenta intrisa di stereotipi e preconcetti che creano sottomissioni e sovrastrutture tossiche.

Il primo ottobre è entrata in vigore la Convenzione di Istanbul per l'Ue. La Convenzione di Istanbul è un quadro normativo completo, concepito per proteggere le donne da tutte le forme di violenza. Essa mira a prevenire, **perseguire ed eliminare la violenza contro le donne** e la violenza domestica e ad attuare politiche globali e coordinate. L'Ue nel suo complesso sarà così vincolata dalla Convenzione e i suoi Stati membri dovranno attuare le misure necessarie per garantire il rispetto della stessa.

La prevenzione è il primo passo per la fuoriuscita dal circuito della violenza: l'educazione finanziaria è il punto di partenza delle donne per l'acquisizione della propria indipendenza economica.

Avv. Federica Montesardi

1. LA VIOLENZA DI GENERE

Le lotte femministe degli anni '70 hanno rappresentato il primo impulso per il processo di presa di coscienza e di tutela delle donne contro ogni forma di violenza su di loro. Grazie al pubblico dibattito sulle questioni femminili, si è infatti passati da una concezione di violenza di genere come fatto privato a fenomeno riguardante tutte le donne.

A questa presa coscienza sociale e culturale è poi seguita un'azione positiva da parte delle organizzazioni internazionali che hanno inserito nella loro agenda le questioni di genere a partire dagli anni '80. La Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata nel 1979 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite fornisce una prima definizione di discriminazione di genere.

Bisogna però attendere il 1992 perché la violenza di genere sia esplicitamente menzionata (Raccomandazione Generale n.19) e definita come "forma di violenza che trova la sua origine nelle disuguaglianze strutturali tra uomini e donne".
Questo primo riconoscimento del concetto di violenza di genere come fenomeno globale ha permesso di far convergere quelli sforzi di sensibilizzazione, di lotta e di disciplina che fino ad allora si erano concentrati solo su specifiche pratiche (mutilazioni genitali femminili, schiavitù sessuale, stupro e violenza domestica, etc.).

Così, numerose organizzazioni internazionali hanno promosso attività di lotta concreta alla violenza sulle donne, per esempio la Conferenza dell'ONU di Pechino (1995), il Piano d'azione dell'Organizzazione Mondiale per la Salute (1997), i programmi Daphne della Commissione europea (2000), fino ad arrivare alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, detta Convenzione di Istanbul (2011).

Il primo ottobre è entrata in vigore la Convenzione di Istanbul per l'Ue. La Convenzione di Istanbul è un quadro normativo completo, concepito per proteggere le donne da tutte le forme di violenza. Essa mira a prevenire, **perseguire ed eliminare la violenza contro le donne** e la violenza domestica e ad attuare politiche globali e coordinate. L'Ue nel suo complesso sarà così vincolata dalla Convenzione e i suoi Stati membri dovranno attuare le misure necessarie per garantire il rispetto della stessa.

La Convenzione di Istanbul, che l'Italia ha ratificato nel 2013, è da considerare una pietra miliare perché:
- Riconosce il diritto delle donne ad una vita libera dalla violenza considerandola, insieme a tutte le forme di discriminazione contro le donne, una violazione dei diritti umani.

- Le norme della Convenzione sono vincolanti per gli Stati che l'hanno ratificata, che devono "garantire un'efficace attuazione alle sue disposizioni".
- Prevede un meccanismo di controllo dell'effettiva attuazione delle norme della Convenzione grazie ad un comitato di esperti sulla lotta contro la violenza sulle donne, il GREVIO.
- L'art. 3 fornisce delle definizioni che sono il risultato della consolidazione delle precedenti, per esempio:

a. Con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà sua nella vita pubblica, che nella vita privata;

b. L'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o nel nucleo famigliare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivisa o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c. Con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti o attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d. L'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

e. Per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a) e b);

f. Con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

2. LA VIOLENZA DOMESTICA

La famiglia è purtroppo uno dei contesti privilegiati nei quali la violenza ha luogo.

La violenza domestica è un processo di dominazione maschile che si fonda su degli stereotipi sessisti radicati nell'immaginario socioculturale. Nessuno è al riparo da questo tipo di violenza perché imperversa in tutte le categorie sociali, economiche e culturali ed è di difficile caratterizzazione in ragione delle molteplici forme che spesso si combinano tra di loro.

Tipicamente, si pensa alla violenza domestica come violenza fisica, ma le sfumature che la caratterizzano sono numerose. La violenza domestica spesso è una vera e propria escalation di tensione: dalle aggressioni psicologiche a quelle verbali ed economiche e poi a quelle fisiche. Per questa ragione, gli Stati adottano delle normative che definiscono le diverse forme di violenza, come quella sessuale, fisica, morale o psicologica, di ordine economico, riguardante la proprietà dei beni o l'eredità.

Tuttavia, è necessario menzionare anche gli eventuali aspetti negativi di un campo di applicazione così ampio. Ad esempio, in questo modo, la tutela giuridica che il sistema giudiziario può fornire alle vittime di violenza psicologica o economica non è necessariamente adeguata, le prove sono spesso troppo complicate da apportare per ottenere una sentenza che riconosca l'esistenza di comportamenti violenti.

A volte, delle risposte mediche e socio-giudiziarie inadeguate (archiviazione, mediazione penale o familiare inadeguata, terapia familiare inappropriata) possono anzi fare il gioco dell'aggressore.

Il fenomeno della violenza è complesso e può assumere diverse forme che possono coesistere e cumularsi:



VIOLENZE FISICHE
spintoni, colpi con o senza oggetti, strangolamenti, bruciature, sequestri.



VIOLENZE VERBALI
ingiurie, insulti, minacce, intimidazioni.



VIOLENZE SESSUALI
aggressioni sessuali o stupri, rifiutare o imporre l'utilizzo di contraccettivi.



VIOLENZE ECONOMICHE
impedire di conoscere l'ammontare del reddito, impedire di gestire il proprio denaro e quello della famiglia, controllare le spese, controllare e confiscare gli strumenti di pagamento, vietare di svolgere un'attività professionale.



VIOLENZE AMMINISTRATIVE
confisca di documenti (carta d'identità, passaporto, tessera sanitaria, patente di guida, busta paga, diploma, ecc.).



VIOLENZE PSICOLOGICHE
umiliare la donna e sminuirne la condotta, imporre come vestirsi, pettinarsi e come comportarsi in pubblico, non rivolgere la parola e ricattare emotivamente, vietare di svolgere un'attività lavorativa o di studiare, impedire di vedere familiari ed amici, controllare gli spostamenti e le comunicazioni, minacciare di portare via i figli o di fare loro del male o di uccidersi.
La violenza psicologica produce nella vittima una sensazione di incompetenza e gli fa perdere progressivamente fiducia in sé e nelle proprie competenze. A mano a mano si fanno largo dei sentimenti di vergogna, di colpevolezza, di impotenza, di sconforto. La vittima tenderà quindi ad isolarsi e a perdere stima in sé stessa, molteplici disturbi d'ansia iniziano ad apparire. Da questa enorme pressione psicologica scaturisce il rischio di adottare condotte autolesioniste, di cadere in tossicodipendenze (alcolismo, ecc.), fino al rischio di suicidio.



CYBER-VIOLENZE
cyber-molestie e cyber-intimidazione (minaccia di pubblicare foto o video privati), revenge porn (effettiva pubblicazione di foto o video privati).

3. LE FORME DELLA VIOLENZA

Abbiamo detto che l'abuso è generalmente considerato come un fenomeno complesso. Diversi fattori (personali, contingenti, socioculturali) interagiscono fra di loro a diversi livelli sociali. Il "modello ecologico" concettualizza le possibili cause all'origine della violenza sulle donne. Per ben valutare e classificare i rischi di violenza occorre considerare tutte le sfere della vita di una donna. Questo serve anche a prevedere e ad attuare dei programmi di prevenzione e di sicurezza.

Le sfere da prendere in considerazione per comprendere la violenza sono, nell'ordine:

1) la dimensione individuale: essere testimoni sin dall'infanzia di violenze coniugali;
2) la dimensione relazionale: essere coinvolta in un conflitto con il proprio compagno o marito;
3) la dimensione comunitaria: l'assenza di opportunità economiche e il conseguente isolamento dal resto della comunità;
4) la dimensione sociale: allorché sono le stesse norme giuridiche a legittimare i comportamenti violenti e di controllo sulla donna.

Questo modello è utilizzato anche per identificare ed esaminare i fattori di protezione, che possono cioè di ridurre il rischio di subire violenza. Tra i fattori di protezione ci sono, ad esempio, il livello di istruzione, le competenze tecniche, le risorse e le opportunità economiche, così come le norme che incoraggiano all'uguaglianza di genere.

4. LA VIOLENZA ECONOMICA

La violenza economica è difficile da riconoscere e, nel suo manifestarsi, si cela dietro a comportamenti ancora culturalmente giustificati e accettati.
La violenza economica è diffusa trasversalmente e indipendentemente dalle fasce di reddito delle donne, tutte possono esserne vittime.
Il congiunto che utilizza il denaro e la forza economica come strumento di potere può arrivare ad impedire alla vittima il possesso di un proprio conto corrente o di una carta di credito o a non fornire spiegazioni su documenti di cui si pretende la firma celandone le motivazioni e i rischi.

Le dinamiche di controllo maniacale dei conti e delle spese conduce ad un vero e proprio isolamento della vittima alla quale, talvolta, si giunge ad impedire lo svolgimento di un'attività lavorativa.
Il soggetto che subisce tale forma di abuso si ritrova a dover continuamente dare spiegazioni anche in merito alle più banali spese e a dover chiedere al proprio marito o compagno le risorse economiche necessarie alle esigenze di vita quotidiana. Ogni aspetto legato alla gestione finanziaria della casa familiare viene monopolizzato dal congiunto in posizione di "superiorità economica".

L'effetto principale di tale condotta è la totale privazione dell'autonomia del congiunto. Una volta raggiunto questo scopo, viene ingenerato nella vittima un forte senso di inferiorità e di inadeguatezza nel far fronte ai propri e agli altrui bisogni.

4.1. I COMPORTAMENTI ANORMALI E L'ESCALATION DELLA VIOLENZA ECONOMICA

La violenza economica si manifesta molto spesso in un'escalation di cui sono identificabili quattro fasi connotate da comportamenti anomali del partner:

Prima fase: Verso l'isolamento economico

- Avere un conto corrente congiunto con firme disgiunte, ma si occupa della gestione in autonomia, escludendo la partner.
- Permettere alla moglie o alla parte dell'unione civile di svolgere in banca le pratiche ordinarie, ma occuparsi autonomamente degli investimenti e delle operazioni straordinarie, senza chiedere il suo parere per prendere le decisioni.
- "Accompagnare" la donna nello svolgimento delle sue attività economiche, fingendo l'esercizio della delega ed agendo invece un controllo assillante.

Seconda fase: Controllo e Assenza di condivisione

- Riconoscere un compenso periodico alla compagna ed esercitare un controllo ossessivo sulla sua gestione.
- Pretendere rendiconti dettagliati delle spese.
- Non consentire alla compagna l'accesso ai conti correnti e alla gestione del budget familiare.
- Occultare alla donna le entrate in parte o in toto della famiglia.
- Gestire in totale autonomia società o imprese familiari, tenendo all'oscuro la partner.

Terza fase: Perdita di autonomia e accesso alle risorse famigliari

- Dare alla compagna esclusivamente i soldi per la spesa della famiglia, settimanalmente o mensilmente, magari anche in misura insufficiente.
- Non consentire i bisogni primari come negare i soldi per le medicine o visite/cure mediche, ed estendendo il mancato consenso anche ai bisogni dei figli
- Fare gli acquisti necessari per beni primari alla compagna e ai figli, decidendoli direttamente negando autonomia decisionale (es. libri di scuola, vestiti etc).
- Impedirle l'uso di carta di credito o bancomat, ovvero sottrarli .

Quarta fase: Spossessamento e Abuso Economico

- Dilapidare il capitale di famiglia o della partner all'insaputa della stessa.
- Obbligare o convincere la donna a firmare documenti senza spiegarne l'utilizzo. In molti casi questi documenti sono vere e proprie "trappole economiche", come ipoteche, mutui, crediti personali, fidejussioni.
- Far accedere la compagna a prestiti anche di piccola rilevanza economica, ma vincolanti dal punto di vista della sua credibilità creditizia.
- Far indebitare la donna per acquisti di beni che si intesta il compagno.
- Far firmare alla compagna assegni scoperti.
- Obbligare o convincere la donna a fare da prestanome.
- Svuotare il conto corrente in previsione della separazione.

Spesso il maltrattamento economico non si interrompe con la separazione, ma continua quando il marito:

- si dichiara nullatenente;
- modifica il reddito dopo il raggiunto accordo per l'assegno di mantenimento dei figli;
- non contribuisce al mantenimento dei figli e a quello dell'ex moglie, in presenza di un provvedimento del Giudice che riconosce all'uomo l'addebito della separazione.

4.2. BUONE PRATICHE PER PREVENIRE LA VIOLENZA ECONOMICA

La missione di Global Thinking Foundation è quella di promuovere i principi di cittadinanza economica come valori strategici di conoscenza per prevenire la violenza economica e favorire l'inclusione sociale.

La fondazione ha individuato le seguenti dieci buone pratiche per prevenire la violenza economica:

1. Monitorate lo stato delle ***finanze di coppia*** e non delegatene mai la gestione esclusivamente al vostro compagno.
2. Se siete alla ricerca di lavoro, affacciatevi con metodo sul mercato per trovare un impiego che sia la fonte della vostra ***autonomia***.
3. Se lavorate, aggiornatevi professionalmente per incrementare il vostro potenziale e restare ***competitive*** sul mercato.
4. Separate il vostro patrimonio e i vostri debiti da quelli del vostro compagno, utilizzando un ***conto corrente personale***. Usate un ***conto corrente condiviso*** solo per depositare il denaro utile al sostegno economico della famiglia..
5. Proteggete i vostri ***beni personali*** evitando di delegare la loro gestione in toto al vostro/a compagno/a.
6. Evitate di contrarre ***debiti*** importanti cointestati o personali, per non esporvi ai rischi del sovra-indebitamento.
7. Non firmate mai ***documenti*** senza prima informarvi sulle relative conseguenze finanziarie e giuridiche.
8. Prima di contrarre matrimonio, ***informatevi sulle regole dei regimi matrimoniali*** e sul loro impatto sul regime patrimoniale di coppia.
9. Conservate le copie dei ***documenti finanziari e legali*** importanti per voi in un luogo sicuro.
10. Tenete riservati i vostri ***codici di accesso*** ai conti personali.
11. In presenza di un rapporto conflittuale, per richiedere pareri di carattere economico e/o giuridico, affidatevi a professionisti diversi da quelli scelti dal vostro partner.

4.3. STRUMENTI UTILI E CONSIGLI PRATICI

La violenza economica è difficile da riconoscere e, nel suo primo manifestarsi, si cela dietro a comportamenti ancora culturalmente giustificati e accettati. Questa forma di violenza è una delle espressioni di abuso contro le donne ancora oggi molto diffusa e tuttavia sottovalutata. Per questo è necessario lavorare sulla prevenzione e sul contrasto all'isolamento economico ponendo in atto azioni formative a supporto dei principi di uguaglianza di genere e di riduzione dei danni sociali legati a questo fenomeno. Possiamo identificare alcuni strumenti utili e consigli pratici per riconoscere e combattere la violenza economica.

- Nel matrimonio e nella convivenza nessuna scelta di natura finanziaria è irreversibile.
- Sarebbe auspicabile possedere un conto corrente proprio e uno stipendio mensile di cui disporre in autonomia: garantisce la propria libertà di scelta.
- Mantenere una situazione di conti correnti bancari separati non significa amare meno o non fidarsi e condividere sempre le scelte economiche della famiglia è fondamentale.
- Conoscere l'esatto ammontare delle entrate famigliari, così come le uscite: da una verifica dell'estratto conto bancario si possono apprendere eventuali uscite anomale ed avere spie di allarme su comportamenti e attitudini pericolose finanziariamente (il vizio del gioco, altre dipendenze o assuefazione a droghe che spesso diventano fonte, oltre che di disastri economici, anche di violenza).
- Se si lavora in un'attività di famiglia gestita dal marito, informarsi attraverso consulenze di professionisti sui propri diritti salariali e contributivi.
- Se si sceglie di propria sponte di non lavorare : si consiglia accendere ad un conto corrente cointestato con firme disgiunte con una carta bancomat e, magari, anche una carta di credito aggiuntiva a proprio nome; tenere in considerazione l'idea di sottoscrivere una polizza pensionistica; tenersi sempre aggiornate sull'evoluzione del mercato del lavoro e sulla possibilità di partecipare a corsi di formazione finanziati per riqualificarsi.
- Non tollerare frasi come "taci che ti mantengo" o "taci tu che non lavori".
- Anche se non si lavora, non si può essere private del bancomat (naturalmente solo se si è intestataria o cointestataria del conto corrente).
- Non mettersi mai nella posizione di "elemosinare" la soddisfazione dei propri bisogni, soprattutto quelli primari: bisogna esigere, per sé stesse e per i propri figli, il massimo dell'attenzione e delle cure.
- Sarebbe opportuno cointestare i beni immobili al 50%; anche in caso di locazione, è preferibile intestare ad entrambi i coniugi il contratto: garantisce una maggiore tutela legale. In tutti i casi, nessuno ha diritto, anche nel caso abbia ragione, di far uscire un convivente dall'abitazione comune e di impedirgli/le di rientrare. Un simile comportamento è punibile e può essere denunciato. Nel caso in cui ci sia coincidenza tra la casa e il luogo di lavoro del marito, è meglio rivolgersi ad un legale. In caso di acquisto, non sottovalutare l'importanza di essere a conoscenza delle condizioni e dei vincoli dei contratti di mutuo.
- Non firmare mai documenti presentati come bancari, assicurativi e/o contratti che non si sa bene cosa siano e a cosa servano.
- È consigliabile non delegare mai completamente tutte le attività finanziarie, da quelle bancarie alle assicurazioni; è buona norma anche possedere una adeguata conoscenza dei temi fiscali e recarsi dal commercialista all'occorrenza. L'essere correttamente e puntualmente informate sulla situazione economica della famiglia fa parte dei presupposti su cui si basa una relazione paritaria.
- Non fare da prestanome.
- Non sottoscrivere mai impegni con "finanziarie" sconosciute o con "amici" disposti ad aiutarvi che non sono conosciuti e che chiedono tassi di interessi molto elevati, si può finire nelle mani di strozzini.

5. LA ROTTURA DELLA VITA DI COPPIA: COME GARANTIRSI L'INCOLUMITÀ CON LA PREVENZIONE

In caso di violenza domestica ed economica, non esitate a parlarne alla vostra cerchia di persone di fiducia, al medico o alle associazioni specializzate alla lotta contro la violenza economica o ad un avvocato. Dovete creare i presupposti di un contesto di protezione per sé stessi e per i propri figli.

Ecco gli aspetti essenziali di cui preoccuparsi:

- Individuare le persone di fiducia che possono venirvi in soccorso in caso di urgenza oppure ospitarvi temporaneamente.
- Raccogliere testimonianze scritte di parenti, amici o vicini che siano datate, firmate ed accompagnate da una copia del documento di identità del testimone.
- Imparare a memoria i numeri di telefono importanti.
- Informare i figli sui comportamenti da tenere.
- Preparare un bagaglio per la partenza contenente i documenti importanti, dei soldi, dei vestiti, un duplicato delle chiavi di casa e della macchina e mettere il bagaglio in un luogo sicuro.
- Scannerizzare e registrare su una chiavetta USB o in una casella di posta elettronica alcuni documenti importanti (carta d'identità, tessera sanitaria, documenti bancari e tutti i documenti utili ed indispensabili per la vita quotidiana e per le pratiche di cui bisognerà occuparsi in futuro). In caso di registrazione su una chiavetta USB, è consigliabile affidarla ad una persona di fiducia, al proprio avvocato, a delle associazioni per la lotta alla violenza sulle donne.
- Aprire un conto bancario personale usando il cognome da nubile e facendo riferimento ad indirizzo diverso da quello coniugale.

6. LA ROTTURA DELLA VITA DI COPPIA: QUANDO CI SI SEPARA

La priorità è certamente quella di affidarsi ad un legale di fiducia, che non sia lo stesso del marito, per far valere i propri diritti e per capire come muoversi dal punto di vista bancario, amministrativo e fiscale.
Comunemente si ritiene che a difendere meglio una donna in una causa di separazione/divorzio sia un avvocato di sesso femminile; tale opinione, nonostante sia molto diffusa, è assolutamente infondata per due motivi. In primis, poiché il processo civile è quasi interamente scritto per cui dietro le scartoffie il sesso dell'avvocato è indifferente; in secondo luogo, nei processi tutto dipende dalla preparazione e dalla intuizione.
Auspicabilmente, in presenza di un conto corrente condiviso con firme disgiunte dei titolari del conto corrente stesso, è possibile agire sulla propria quota di capitale verificando che non vi sia stato uno spostamento dei pesi eguali, ad esempio, cointestando delle azioni posizionate nel solo conto corrente deposito titoli di uno dei due intestatari.

Infatti, il conto corrente condiviso dovrebbe essere finalizzato alle spese comuni della famiglia che i coniugi o i conviventi decidono di dividere tra loro equamente o secondo parametri reddituali definiti. Nel caso di firme congiunte e di prelievi inusuali a detrimento dei risparmi comuni, ci si può recare in banca facendo presente al consulente/operatore di sportello o direttamente al direttore che, visto i problemi che si sta attraversando, è opportuno prevedere una tutela di sé e dei figli, chiedendo un congelamento del conto corrente oppure non concedendo più la firma al contestatario/a. In questo modo, si priva automaticamente l'altro/a intestatario/a della possibilità di prelevare denaro senza l'altra firma.
Occorre sempre verificare, naturalmente, che sul conto corrente condiviso non vi siano delegati, a firma congiunta o disgiunta, che possano agire autonomamente viziando la gestione familiare trasparente ed efficace.

Spesso alcuni partner prima della separazione svuotano il conto, motivo per cui è consigliabile tutelarsi per tempo avendo sempre contezza dei rendiconti del conto corrente condiviso.

In presenza di un maltrattante che opta per comportamenti collusivi, per amicizie o altra ipotesi di reato, operando sul conto corrente in modo illecito, occorre rivolgersi prontamente ai centri per la prevenzione dell'abuso economico, o dell'usura, o di mutuo aiuto o per la lotta alla violenza presenti sul territorio di appartenenza o zone adiacenti. Oltre ad APP e strumenti digitali di richiesta di aiuto si ricorda come prioritari: **il numero 1522 e l'APP YOUPOL**.

7. APPROFONDIMENTO LEGALE

7.1. PUNTO DI VISTA CIVILISTICO

UNICHE FORME DI TUTELA: ART. 342 BIS C.C.; ART.342 TER C.C. .
In virtù degli **artt. 342bis** e **342ter c.c.**, quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il Giudice su istanza di parte, mediante un provvedimento di natura provvisoria, può imporre a colui che ha posto in essere la condotta pregiudizievole l'allontanamento dalla famiglia e in più, il pagamento di un assegno periodico a favore dei familiari che rimangono privi di mezzi adeguati proprio a causa di detto allontanamento.

Il provvedimento in esame può inoltre prevedere come oggetto accessorio: il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'altro coniuge o convivente; il dovere di contribuire con assegno periodico al mantenimento della famiglia con eventuale garanzia del versamento diretto da parte del datore di lavoro dell'obbligato; l'intervento dei centri sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare.

Presupposto imprescindibile per richiedere la misura cautelare oggetto di disamina in tale paragrafo è la sussistenza di un rapporto di coniugio o di convivenza e la sussistenza di condotte che determinino un grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà personale dell'altro coniuge o convivente. In definitiva, tali ordini di protezione hanno la finalità di risolvere in via provvisoria una situazione di emergenza, in modo tale da poter scegliere successivamente se proseguire il rapporto familiare, chiedere la separazione oppure dare avvio ad un procedimento penale.

7.2. PUNTO DI VISTA PENALE

Nel nostro ordinamento la violenza economica non è espressamente definita dai codici ed è stata menzionata per la prima volta dall'articolo 3 del decreto 93/2013 convertito dalla legge 119/2013 che disciplina l'istituto dell'ammonimento.

Le restrizioni economiche, dal controllo dell'impiego delle proprie risorse fino alla privazione totale delle stesse, possono dar seguito all'integrazione di diversi reati, tra cui i cosiddetti **reati spia** (atti persecutori, maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza sessuale), ovvero indicatori di violenza di genere:

1) Maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p., si verificano in presenza di una violenza fisica o di un abuso psicologico ai danni di un familiare o di un'altra persona convivente. Trattasi, altresì, di condotte reiterate nel tempo e idonee a imporre alla persona offesa un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile.
2) Violenza privata ex art. 610 c.p., in presenza di comportamenti atti a privare la persona offesa della libertà di determinazione e di azione. La condotta incriminata consiste, appunto, nella violenza o minaccia che abbiano effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una determinata cosa.
3) Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. Revenge Porn) di cui all'art. 612 ter c.p., tale fattispecie di reato costituisce una delle più rilevanti novità dovute alla L. 19-07-2019 n. 69 c.d. Codice Rosso, provvedimento legislativo funzionale alla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. La norma punisce chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. Se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da una relazione affettiva con la persona offesa, si ritiene configurabile inoltre una circostanza aggravante.
4) Violenza sessuale ex art. 609 bis c.p., ogniqualvolta chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringa taluno a compiere o subire atti sessuali. Recente giurisprudenza proclama che il consenso a detti atti sessuali debba perdurare nel corso dell'intero rapporto con la conseguenza che si integra il reato di cui all'art. 609 bis c.p., nel caso in cui si prosegua un rapporto laddove successivamente ad un consenso originariamente prestato, intervenga in itinere una manifestazione di dissenso anche non esplicita (un esempio di dissenso implicito nei gesti e nei comportamenti: il pianto, l'accettazione dell'atto a seguito di una lite furibonda, durante la quale la donna sia stata minacciata o picchiata, etc..).
5) Violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., punisce chiunque malversa o dilapida i beni dei figli minori o del coniuge e chi fa mancare i mezzi necessari per il sostentamento personale e dei figli. Stesse pene sono previste, inoltre, per il coniuge che si sottrae agli obblighi di natura economica in materia di separazione, scioglimento del matrimonio e/o di affidamento dei figli.
6) Atti persecutori (c.d. stalking) ex art. 612 bis c.p., laddove taluno (es: ammiratore deluso, ex partner abbandonato, vicino di casa sospettoso, collega di lavoro invidioso, etc.) adotti comportamenti assillanti ed ossessivi, tali da generare nella vittima un perdurante stato di ansia o di paura, un fondato timore per l'incolumità propria o dei propri cari ed infine, la modifica delle proprie abitudini di vita (es: non frequentare più la stessa palestra, sostituire numero di telefono, etc.).
7) Lesioni personali ex art 582 c.p., punisce chiunque cagioni una lesione personale, da cui derivi una malattia del corpo e/o della mente (es: perdita di un senso, disfunzione della favella, etc.).
8) Minaccia grave, disciplinata dall'art. 612 c.p., si ravvisa ogniqualvolta chiunque minacci ad altri un danno ingiusto (es: ti ammazzo!).

Occorre ricordare, inoltre, che la legge 29 maggio 2017 sul cyberbullismo e la legge del 2009 sullo stalking citano il fenomeno della violenza economica.

La violenza economica è un fenomeno molto complesso con delle modalità di manifestazione subdole, per questo è fondamentale prevedere una normativa specifica, possibilmente conforme con quella comunitaria che ha mostrato una forte sensibilità a tale fenomeno.

7.3. NUOVE LEGISLAZIONI IN TEMA DI VIOLENZA DOMESTICA E FEMMINICIDIO

È lapalissiano che l'Europa, in tema di violenza di genere, abbia ancora molta strada da fare. In assenza di una normativa comune, gli Stati gestiscono in totale autonomia il tema in questione. Riportiamo alcuni esempi.

IL BELGIO

Il Belgio, a seguito della morte di una donna per mano dell'ex partner, ha approvato una legge storica con la quale ha definito legalmente il femminicidio, inteso come l'uccisione intenzionale di donne a causa del loro sesso, inoltre ne ha previsto tre forme distinte: intimo (es: su moglie o compagna), non intimo (ovvero omicidio perpetrato da una persona senza legame stretto con la vittima, es: su prostituta) e indiretto (basti pensare alla morte come conseguenza della mutilazione genitale o a seguito di un aborto forzato). Inoltre, la suddetta legge consente la raccolta di dati statistici, ovvero annualmente sarà pubblicato un rapporto che conterrà le principali statistiche, le caratteristiche delle vittime e dei criminali ed il rapporto tra i due. Ogni due anni invece, sarà reso pubblico uno studio sui femminicidi, distinguendo categorie e tipologie, la loro evoluzione nel tempo e le misure adottate per contrastare il fenomeno. Ancora, il testo normativo prevede la formazione di polizia e magistrati sul tema, per valutare al meglio il rischio affrontato da una vittima e la pericolosità dei criminali.
Il Belgio, in tal modo, è passato alla storia per essere il primo Paese europeo ad aver presentato una legge contro il femminicidio.

LA SPAGNA

Dal 2003 il governo spagnolo rende pubblica la valutazione dei dati statistici. In tempi recenti, con la Legge 10/2022 conosciuta come Ley del "solo si es si", le previgenti fattispecie sono confluite all'interno di un unico reato di violenza sessuale. Nello specifico, prima dell'entrata in vigore di suddetta legge, si prevedevano due distinte fattispecie: aggressione sessuale, in presenza di violenza e/o minaccia; abuso sessuale, in presenza di atti sessuali commessi su persona non consenziente poiché priva di sensi, ovvero abusando dello stato di intossicazione da alcol o droghe della persona offesa.
Oggi, grazie all'entrata in vigore della Legge 10/2022, si prevede un unico reato di violenza sessuale inteso come "qualunque atto che violi la libertà sessuale di un'altra persona senza il suo consenso". Detto consenso deve essere liberamente espresso mediante atti che rendano chiara la volontà dell'individuo. Nel dettaglio, la Legge prevede che l'impiego della violenza, minaccia, o abuso di una posizione di superiorità o vulnerabilità della vittima, sia elemento che denota la presenza certa della costrizione. Inoltre, si considerano come violenza sessuale anche "gli atti dal contenuto sessuale" (cioè atti che esprimono l'impulso sessuale di un soggetto) posti in essere su individui la cui volontà sia annullata per qualsivoglia motivo.

Infine, la Legge 10/2022 opera su ulteriori fattispecie che incidono, limitandola, sulla libertà sessuale della singola persona, nello specifico: molestie (anche in ambito digitale), matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale.

LA FRANCIA

Dal periodo post-Covid, la Francia prevede una corsia preferenziale per le denunce di maltrattamenti, prevedendo in ogni caserma e commissariato, la presenza di personale specializzato ad accogliere le denunce per questo tipo di violenza.
Inerentemente alle misure giudiziarie, il Giudice per gli affari familiari può disporre delle seguenti misure:

1) ordinanza di protezione, con cui si stabilisce il prelievo e la protezione della vittima nei sei giorni antecedenti l'udienza, in caso di violenza all'interno di un rapporto di coppia;
2) ordinanza per l'accompagnamento protetto, che concerne l'accompagnamento dei minori al di fuori del domicilio della madre sino ad un luogo in cui il padre possa esercitare il proprio diritto di visita, evitando così l'incontro tra la donna e l'uomo autore di violenze nei suoi confronti;
3) ordinanza per l'obbligo di braccialetto anti-avvicinamento;
4) ordinanza per l'allontanamento del coniuge violento;
5) ordinanza per l'ospitalità d'urgenza della donna vittima di violenza.

…L' ITALIA?

Nel nostro ordinamento il termine "violenza" lo incontriamo solo nella fattispecie di reato ex art. 392 c.p. in materia di "Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose" e nel reato di "Violenza privata" di cui all'art. 610 c.p. Inoltre, occorre sottolineare che con il termine "femminicidio" si definisce l'uccisione di una donna solo dal punto di vista sociale e non da quello giuridico.
La Legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso) ha senz'altro rafforzato la tutela nei confronti delle donne che subiscono violenze, atti persecutori e maltrattamenti, introducendo nuove fattispecie di reato, disponendo l'accelerazione nell'adozione di provvedimenti di protezione delle vittime ed infine, inasprendo le pene per alcuni delitti. Nonostante ciò, il continuo proliferarsi nel tempo di crimini efferati nei confronti nel genere femminile ha evidenziato le lacune presenti nel nostro ordinamento.

Nel mese di novembre 2023, il Senato ha approvato il disegno di legge Roccella divenuto, in tal modo, Legge. Quest'ultima rafforza il codice rosso per la tutela delle vittime di violenza, dispone un rafforzamento delle norme di prevenzione ed infine, assicura la certezza dei tempi dei procedimenti aventi ad oggetto reati di violenza di genere.

Nello specifico, il testo di legge si compone di 19 articoli, così riassunti nei punti salienti:

- Art. 1: rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime. Si estende cioè l'ambito di applicazione della disciplina dell'ammonimento del questore, ma anche degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

- Art. 2: potenziamento delle misure di prevenzione. Apportando alcune modifiche al codice antimafia, si estende l'applicabilità da parte dell'autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito della violenza di genere e di quella domestica.
- Art. 3: misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi. Si conferisce priorità assoluta alla formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi relativi a reati riconducibili alla violenza di genere.
- Art. 4: trattazione spedita degli affari nella fase cautelare. Si assicura la priorità alle richieste di misure cautelari e decisioni sulle stesse, con riguardo ai processi relativi ai delitti di violenza di genere e violenza domestica.
- Art. 5: disposizioni in materia di attribuzioni del procuratore della Repubblica. Si prevedono misure finalizzate a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica.
- Art. 6: iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. Si prevede la predisposizione da parte dell'autorità politica delegata per le pari opportunità, di linee guida nazionali idonee ad orientare un'adeguata ed omogenea formazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza.
- Art.7: termini per la valutazione delle esigenze cautelari. Il PM dovrà richiedere l'applicazione della misura entro 30 giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e il giudice dovrà pronunciarsi sulla richiesta entro 20 giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria. Nello specifico, l'articolo introduce le misure urgenti di protezione della persona offesa.
- Art. 8: disposizioni in materia di rilevazione dei termini. In tal senso, il procuratore generale presso la Corte d'Appello avrà l'obbligo di acquisire trimestralmente, dalle procure della Repubblica del distretto, i dati rispetto ai procedimenti e, di inviare al procuratore generale presso la Corte di Cassazione una relazione semestrale.
- Art. 9: modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Si innalza la pena prevista in caso di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si estende, inoltre, la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice civile.
- Art. 10: arresto in flagranza differita nei casi esposti sopra (art. 9) e in caso di maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori.
- Art. 11: disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Si prevede che, anche al di fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti del soggetto gravemente indiziato di una serie di delitti di violenza di genere e domestica.
- Art.12: rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico. Si impone alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità degli strumenti tecnici di controllo, ove il Giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari. Prevedendo, inoltre, l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con le altre misure coercitive previste.
- Art. 13: ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive. Spetta al giudice valutare l'applicabilità delle misure di custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari con riferimento ai seguenti delitti: violazione dei provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, lesioni personali.
- Art. 14: disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione. Si rende obbligatoria l'immediata comunicazione, alle vittime di violenza domestica o di genere, di tutti i provvedimenti deliberati nei confronti dell'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato.
- Art. 15: disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena. Si dispone che per poter usufruire della sospensione condizionale della pena, non sia sufficiente la mera partecipazione del condannato ai percorsi di recupero, ma è necessario che detti percorsi siano superati con esito favorevole. Partecipazione e superamento del corso saranno rimessi dal giudice.
- Art. 16: indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Si introduce l'aumento del termine per la proposizione della domanda di indennizzo da 60 a 120 giorni decorrenti dalla decisione che ha definito il giudizio.
- Art. 17: provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto. Si introduce la possibilità di corresponsione, in favore delle vittime, di una somma di denaro liquidata dal giudice a titolo di anticipo dell'importo integrale che spetterà alle stesse in via definitiva.
- Art. 18: riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge in questione, il Ministero della giustizia e l'autorità politica delegata per le pari opportunità adotteranno un decreto interministeriale che disciplini il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitate ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne.
- Art. 19: clausola di invarianza finanziaria. Il presente provvedimento non comporterà maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7.4. SVILUPPI IN MATERIA DI VIOLENZA ECONOMICA

Come ben noto, in Italia, la violenza economica non è riconducibile ad una normativa ben definita. D'altro canto, la giurisprudenza, negli ultimi tempi, ha compiuto importanti passi in avanti. Basti ricordare la sentenza n. 19847 del 22 aprile 2022, con la quale la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha riconosciuto la Convenzione di Istanbul come il più importante strumento, giuridicamente vincolante, di tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

Alla luce di ciò, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile interpretare limitatamente l'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), relegandolo ai soli casi di violenza fisica e tralasciando altre forme di violenza invisibili come quella psicologica ed economica. Ricordando, dunque, che per l'integrazione del reato non è necessario l'esistenza di condotte plurime identificabili singolarmente come atti di violenza, ma è sufficiente che il comportamento dell'autore sia volto a comprimere la libertà, l'integrità

e l'autodeterminazione della persona offesa. Tale orientamento è corroborato, peraltro, dall'art. 3 della stessa Convenzione di Istanbul che prevede il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza come un "diritto umano".

Altrettanto rilevante la sentenza n. 6937 del febbraio 2023, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un marito che vessava la moglie, costringendola ad un "risparmio domestico", pur non avendo difficoltà economiche poiché entrambi i coniugi lavoravano. La donna era sottoposta ad un regime di risparmio aggravatosi gradualmente dopo il matrimonio e divenuto insopportabile. Il comportamento del marito, in effetti, era diretto a sottomettere la donna per condizionarne decisioni e scelte. Tali condotte, per i Giudici, possono essere ricondotte al reato di maltrattamenti ex art. 572 c. p.

8. PILLOLE DI DIRITTO DI FAMIGLIA

8.1. I REGIMI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA

A. LA COMUNIONE LEGALE

Il regime patrimoniale della famiglia è quello della comunione legale dei beni (art. 159 c.c.), tuttavia i coniugi sono liberi di scegliere, mediante apposite convenzioni matrimoniali, un regime diverso optando per la separazione dei beni o per la comunione convenzionale.

Il regime della comunione legale si instaura automaticamente al momento della stipulazione del matrimonio oppure successivamente allo stesso, laddove si voglia modificare il regime precedentemente scelto.

Costituiscono oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c., i seguenti beni:

1. gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
2. i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
3. i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
4. le aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Ai sensi dell'art. 178 c.c. inoltre, i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente, si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

Sono esclusi dall'oggetto della comunione i beni personali, cioè quei beni che costituiscono il patrimonio individuale del coniuge (art. 179 c.c.):

1. i beni di proprietà del coniuge anteriormente al matrimonio o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
2. i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
3. i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;

4. i beni necessari per lo svolgimento dell'attività professionale;
5. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
6. i beni acquistati grazie alla vendita o alla permuta dei beni precedentemente elencati.

Lo stesso art. 179 c.c. dispone, altresì, che l'acquisto di beni immobili o mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto e se appare chiaro ovviamente il consenso dell'altro coniuge che partecipa a detto all'atto.

L'art. 180 c.c. dispone che l'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli stessi ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi; invece, il concepimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni, spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Con riferimento alla responsabilità patrimoniale della comunione rispetto ai debiti personali:
1. nel caso in cui i beni della comunione siano insufficienti a rispondere agli oneri, si prevede una responsabilità sussidiaria dei beni personali dei coniugi, limitata alla metà del credito (art. 190 c.c.);
2. invece, i creditori personali dei coniugi, se si tratta di obbligazioni che non sono state contratte nell'interesse della famiglia, non possono aggredire i beni della comunione e devono rifarsi sul patrimonio personale dei coniugi. Qualora quest'ultimo sia insufficiente si prevederebbe una responsabilità sussidiaria dei beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge (art. 189 c.c.).

La comunione si scioglie, ai sensi dell'art. 191 c.c., per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

B. LA SEPARAZIONE DEI BENI

La separazione dei beni, ai sensi dell'art. 215 c.c., è quel regime in base al quale ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva e la conseguente gestione del proprio patrimonio. Detto regime viene scelto dai coniugi concordemente con dichiarazione al celebrante prestata a margine dell'atto di matrimonio, o con convenzione successiva (che modifica il regime della comunione).
Se uno dei coniugi non è favorevole alla separazione, si applicherà automaticamente il regime di comunione dei beni.

Con la separazione dei beni, in definitiva, ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni, non solo acquistati precedentemente al matrimonio, ma anche in costanza di esso.

8.2. IL FONDO PATRIMONIALE

Il fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. è costituito da quell'insieme di beni che vengono vincolati ai bisogni della famiglia. In altri termini, detti beni sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia, cioè quelle esigenze di vita dei suoi componenti (mantenimento, abitazione, educazione della prole, potenziamento della sua capacità lavorativa, etc..).

Il fondo può essere costituito per atto pubblico da ciascuno o da entrambi i coniugi, oppure da un terzo per testamento. Oggetto del fondo possono essere beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito, soli beni che siano idonei ad essere sottoposti ad un vincolo di destinazione ed infine, i diritti reali limitati (usufrutto, superficie, enfiteusi).

L'amministrazione del fondo è affidata disgiuntamente ai coniugi per gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente ad entrambi i coniugi, con eguali poteri, per gli atti di straordinaria amministrazione.

8.3. L'IMPRESA FAMILIARE

L'impresa familiare si costituisce automaticamente per il sol fatto che alcuni soggetti legati tra loro dal vincolo familiare prestino continuativamente la propria attività lavorativa nell'ambito di una attività d'impresa, cioè di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (art. 230bis c.c.).

Nell'impresa familiare, gli atti di straordinaria amministrazione sono decisi dalla maggioranza dei partecipanti; gli atti di ordinaria amministrazione, invece, sono esplicati da un amministratore o, se questi non è nominato, dal singolo imprenditore.

I creditori possono aggredire i beni conferiti all'impresa, se le obbligazioni sono state assunte nell'interesse del gruppo, altrimenti ne sarà responsabile l'amministratore che ha compiuto l'atto.

I creditori personali dei partecipanti, invece, dopo aver inutilmente escusso i beni dell'obbligato, possono rifarsi sui beni dell'impresa.

Lo scioglimento dell'impresa familiare si ha nei seguenti casi: per volontà della maggioranza; per impossibilità di proseguire l'attività; per morte dell'imprenditore; per fallimento; per il venir meno della pluralità dei soci.

8.4. IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

La legge Cirinnà (L. 76/2016) ha introdotto la disciplina generale delle convivenze di fatto. Ai sensi dell'art. 1 della suddetta legge per <<conviventi di fatto>> si intendono "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

Il contratto di convivenza disciplina i rapporti patrimoniali dei conviventi di fatto. Detto contratto può contenere: l'indicazione della residenza; le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune in relazione alle sostanze di ciascuno e alle capacità di lavoro professionale o casalingo; il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.

8.5. EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SEPARAZIONE

La separazione tra i coniugi comporta lo scioglimento della comunione legale, in conseguenza del venir meno dell'obbligo di collaborazione; invece, resta immutato il fondo patrimoniale la cui esistenza è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Resta fermo, inoltre, il diritto di successione ereditaria, tranne nel caso in cui vi sia stato addebito della separazione con sentenza passata in giudicato.

Il coniuge, al quale non sia stata addebitata la separazione, ha diritto ad un assegno di mantenimento qualora non abbia adeguati redditi propri (art. 156, comma 1 c.c.).

Detto assegno può essere attribuito da un giudice solo in presenza di un'espressa domanda di parte e non d'ufficio, rimanendo a carico del richiedente il compito di dimostrare di essersi concretamente (ma inutilmente) attivato per reperire un'occupazione lavorativa retribuita.

I presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento sono i seguenti:
- al coniuge beneficiario non deve essere addebitabile la separazione;
- il richiedente deve essere privo di adeguati redditi propri funzionali a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
- il coniuge chiamato alla corresponsione dell'assegno deve avere mezzi idonei a far fronte al pagamento.

Il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione non ha diritto all'assegno di mantenimento, ma potrà ricevere un assegno alimentare se versa in stato di bisogno. In altri termini, gli verrà riconosciuto un contributo per il proprio sostentamento.

Tra gli effetti patrimoniali della separazione rientra anche l'assegnazione della casa familiare, per cui si tiene conto prioritariamente dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti per garantire loro il mantenimento delle consuetudini di vita.

Si esclude, quindi, la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore che non abbia l'affidamento dei figli o con il quale non conviva il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente.

8.6. EFFETTI PATRIMONIALI DEL DIVORZIO

Il divorzio sancisce lo scioglimento della comunione legale e del fondo patrimoniale, se non vi sono figli minori; inoltre, rimangono invariati i doveri verso i figli e in virtù di un dovere di solidarietà post-coniugale sorgono obblighi di carattere patrimoniale a carico di un coniuge nei confronti dell'altro.

In altri termini, se uno dei due coniugi, a seguito dello scioglimento del matrimonio non ha redditi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive, può vedersi assegnato dal giudice del divorzio un assegno post- matrimoniale. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'altro coniuge richiede, quindi, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che propone l'istanza e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Ovviamente, l'istaurazione di una nuova famiglia da parte dell'ex coniuge fa venire meno la possibilità di vedersi riconoscere l'assegno divorzile.

In alternativa alla somministrazione periodica dell'assegno divorzile, la corresponsione può avvenire in un'unica soluzione (assegno una tantum); affinché ciò possa avvenire sarà necessario l'accordo tra le due parti sia sul quantum sia sulle modalità di erogazione dell'assegno.

L'obbligo di versare l'assegno divorzile perdura tutta la vita.

Si perde il diritto di ricevere l'assegno divorzile nei seguenti casi:
- il beneficiario contrae nuove nozze;
- le condizioni economiche dell'obbligato si siano deteriorate tanto da divenire equivalenti a quelle del beneficiario;
- le condizioni economiche del beneficiario abbiano subito un incremento tale che non sussista più l'inadeguatezza dei mezzi del tenore familiare.

L'omessa corresponsione dell'assegno divorzile integra il delitto ex art. 570 c.p. di cui precedentemente.

9. PILOLLE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Estratto dal Glossario di Educazione Finanziaria "Parole di Economia e Finanza" di Global Thinking Foundation, Quarta Edizione.

9.1. CONTO CORRENTE

Uno degli strumenti fondamentali per la gestione dei propri risparmi offerti dalle banche ai potenziali clienti privati ed aziende è il Conto Corrente. Tramite il conto corrente, i privati possono effettuare una serie di operazioni che vanno dal pagamento delle utenze, MAV, rate del mutuo e bonifici, ad investimenti e accredito dello stipendio. Il conto corrente permette, inoltre, di utilizzare tutti gli strumenti che sostituiscono il denaro contante come carte di credito, carta di debito e assegni e di utilizzare i servizi online, tra i quali l'home banking.

Il conto corrente può essere intestato ad una sola persona fisica o più:

- L'articolo 1854 c.c. stabilisce che "Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto e ciò anche nell'ipotesi in cui, alle persone alle quali il conto è intestato, sia riconosciuta la facoltà di compiere operazioni separatamente."
- L'articolo 1298 c.c. dispone che nei rapporti interni tra i cointestatari "...l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente."
- Il conto corrente cointestato a firme disgiunte è intestato a entrambi i coniugi con possibilità di emettere assegni e fare operazioni bancarie, prelievi, versamenti bonifici in autonomia (usufruibile attraverso una delle due firme dei coniugi stessi).
- Il conto corrente cointestato a firme congiunte è intestato a entrambi gli aventi diritto con vincolo di emettere assegni e fare operazioni bancarie, prelievi, versamenti, bonifici solo con tutte e due le firme dei titolari.

9.2. STRUMENTI DI PAGAMENTO

ASSEGNO BANCARIO

È un titolo di credito che contiene l'ordine incondizionato dato alla banca (trattario) da parte di colui che ha emesso l'assegno (traente) di pagare a vista ad un soggetto ricevente (beneficiario) una determinata somma di denaro. Senza la disponibilità economica sul conto corrente per coprire questa somma, l'assegno viene considerato **scoperto** (o in bianco).

Gli assegni insoluti vengono inseriti in un archivio informatizzato detto **CAI (Centrale di Allarme Interbancaria)**, archivio che raccoglie anche segnalazioni inerenti agli assegni emessi senza autorizzazione, agli assegni emessi senza provvista e alle carte di credito di cui è stata revocata l'autorizzazione all'uso.

Il traente che ha sottoscritto un assegno scoperto chiamato in termini tecnici, senza provvista, commette un **illecito amministrativo**, punito dalla legge con una sanzione amministrativa e con la revoca di sistema. La sanzione per l'emissione del titolo a vuoto varia da 516 euro a 3.099 euro in aumento se l'importo del titolo supera i 10.329 euro o se si è in presenza di una reiterazione dell'emissione di assegni scoperti. Il mancato pagamento delle sanzioni può comportare anche l'arresto.

Il cliente può decidere di evitare sanzioni e protesto, ovvero dopo essere stato informato dalla banca dove è appoggiato il conto, entro il 10° giorno dalla presentazione dell'assegno al pagamento, può decidere di eseguire il "pagamento tardivo" dell'assegno, maggiorato della penale, pari al 10% dell'ammontare dell'assegno, degli interessi di legge e delle spese di protesto. Tale pagamento deve essere però effettuato obbligatoriamente entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno. Il pagamento può essere effettuato direttamente al beneficiario, versando sul conto corrente la somma necessaria a coprire l'intero importo; il beneficiario sottoscriverà una dichiarazione allegando l'attestazione della banca che conferma l'avvenuto versamento degli importi dovuti, oppure, al pubblico ufficiale che ha levato il protesto.

Se invece non procede con la suddetta sistemazione viene elevato il protesto che è un atto pubblico e formale emesso da un notaio o da un pubblico ufficiale, con il quale, viene certificato non solo il mancato pagamento dell'assegno ma viene data notizia della mancata provvista con la pubblicazione del nominativo nel Registro Informatico dei Protesti. Tale atto, consente pertanto al beneficiario di poter adire le vie legali per ottenere la somma indicata sull'assegno contro chi l'ha emesso e da coloro che hanno girato a loro volta il titolo.

Per chi ha emesso il titolo senza provvista, invece, oltre alle ulteriori sanzioni di cui sopra, scatta anche il divieto di emettere assegni per almeno 2 anni, o nei casi più gravi, l'interdizione dall'esercizio della propria professione o della propria attività imprenditoriale per almeno 2 mesi, interdizione dagli uffici delle imprese e contratti con la pubblica amministrazione.

Nel caso invece che l'assegno sia emesso senza autorizzazione, la segnalazione alla CAI è automatica in quanto la violazione non è sanabile come avviene in caso di mancanza di fondi. La conseguenza immediata sarà quella di non poter accedere al credito e all'apertura di rapporti bancari futuri.

Un **assegno postdatato**, invece, equivale comunque ad emettere un assegno irregolare.

La legge infatti prevede che l'assegno bancario è pagabile a vista, con la conseguenza che lo stesso presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione. Questo significa, che nel momento stesso in cui il creditore presenta il titolo allo sportello, gli deve essere pagato, anche se è stata scritta una data futura. Sempre la legge precisa inoltre che, qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione successiva a quella dell'effettiva emissione dell'assegno (non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario), si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali. Ciò significa che la data successiva non comporta

la nullità dell'assegno bancario, ma soltanto la nullità del relativo patto tra le parti. Per cui l'assegno bancario postdatato, deve considerarsi venuto a esistenza come mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione ovvero il distacco materiale del titolo dalla sfera del traente: quando cioè , il debitore (traente) lo consegna al creditore (prenditore). Se un tempo l'emissione di un assegno postdatato era un reato, oggi non lo è più. Ma l'emissione è soggetta a sanzione amministrativa per evasione dell'imposta di bollo con responsabilità sia del traente che del prenditore, nonché anche la banca negoziatrice. Se il prenditore porta all'incasso l'assegno postdatato prima della scadenza dovrà quindi eseguire prima la procedura di regolarizzazione del titolo in suo possesso mediante versamento dell'imposta proporzionale calcolata come per le cambiali, nonché attraverso il pagamento delle sanzioni in materia di bollo. Escluso ciò, il titolo è perfettamente valido e deve essere pagato a colui che lo presenti allo sportello. Ecco perché chi emette assegni postdatati dovrebbe per prudenza far in modo che sul conto vi sia, da subito, la somma sufficiente a soddisfare il creditore qualora questi porti all'incasso, prima del tempo, il titolo in suo possesso. Infatti, nell'ipotesi in cui non vi sia la disponibilità sul conto corrente bancario del debitore, l'assegno può essere protestato.

CARTA DI CREDITO

La **carta di credito** viene rilasciata sulla base della stipula di un contratto tra cliente e Istituto di emissione, che prevede una linea di credito a disposizione del cliente. Il suo rilascio viene valutato sulla base del reddito, che deve essere medio-alto. Sono inoltre previste commissioni annuali, di spedizione e un'imposta di bollo. Associata a circuiti internazionali come Visa e MasterCard, questa carta permette di effettuare pagamenti tramite POS (Point of Sale) e online, oppure di prelevare contanti (anticipo contanti) da uno sportello automatico Bancomat (in inglese ATM - Automated Teller Machine). Ogni pagamento attraverso carta di credito determina una diminuzione sull'importo disponibile sulla linea di credito. Il limite e il rimborso delle spese effettuate si diversificano tra le varie tipologie di carte di credito.

CARTA DI CREDITO CON RIMBORSO A SALDO

Gli importi effettuati durante il mese vengono addebitati collettivamente sul conto collegato alla linea di credito, di solito entro la metà del mese successivo.

CARTA DI CREDITO CON RIMBORSO RATEALE (REVOLVING)

Le spese vengono rimborsate tramite un piano rateale, ristabilendo così la linea di credito. Le rate comprendono un tasso di interesse che viene concordato dal Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).
Ulteriori rate possono essere concordate per ripristinare la capacità di credito più velocemente. È possibile, inoltre, addebitare le spese effettuate direttamente sul proprio conto.

CARTA DI CREDITO A OPZIONE MENSILE

Il cliente può scegliere di rimborsare le spese a rate o collettivamente, ogni mese come preferisce. La scelta viene registrata tramite telefono, risponditore telefonico automatico, in filiale oppure online.

CARTA DI CREDITO MULTIFUNZIONE

La scelta della modalità di pagamento (rateale o collettivo) deve essere determinata per ogni singola spesa.

CARTA DI DEBITO

La **carta di debito** è rilasciata dall'Istituto di credito al richiedente, titolare di un conto corrente a cui è collegata. Ogni operazione è addebitata sul conto corrente giornalmente, secondo la valuta del giorno. Essa può essere utilizzata per prelevare le somme depositate sul conto corrente presso sportelli bancomat (ATM), domestici ed esteri convenzionati con il circuito a cui aderisce l'Istituto di credito emittente la carta, oppure effettuare pagamenti presso esercenti dotati di POS e autorizzati a eseguire la transazione. I prelievi di denaro contante tramite la carta di debito possono avere un limite giornaliero e mensile, stabilito nel contratto stipulato inizialmente. I costi previsti per il possesso della carta di debito riguardano commissioni fisse annuali e commissioni aggiuntive, quando per esempio la carta viene utilizzata presso sportelli ATM appartenenti a istituti di credito diversi da quello emittente la carta stessa.

CARTA PREPAGATA

La **carta prepagata** nasce con l'intento di garantire la massima protezione delle proprie finanze ed è utilizzata soprattutto per le transazioni digitali. La carta viene ricaricata di un importo stabilito dal titolare e può essere utilizzata fino all'azzeramento dei fondi disponibili sulla carta stessa. Pertanto, per poter continuare ad utilizzarla è necessario ricaricarla di ulteriore liquidità.

BANCOMAT

Il **bancomat** è uno sportello automatico che, tramite l'uso di carte di pagamento dotate di codice PIN, consente di effettuare operazioni, tra cui prelievo e deposito di contanti, versamento di assegni, stampa dei movimenti di conto corrente associati alla carta, bonifici e pagamenti, ricariche telefoniche, pagamento bollettini. L'utilizzo di sportelli bancari aderenti allo stesso circuito dell'istituto emittente la carta di pagamento implica generalmente la gratuità delle commissioni oppure costi inferiori per operazioni effettuate per il tramite di sportelli di istituti differenti.

TIPOLOGIE DI FRODE ATTRAVERSO SPORTELLI ATM

Le frodi sotto descritte avvengono solitamente presso sportelli ATM nel fine settimana e dopo la chiusura della filiale adiacente, raramente attraverso esercenti POS inconsapevoli:

- clonazione: tramite un apparecchio per copiare la banda magnetica della carta e carpire il codice PIN;
- furto con pellicola: catturare la carta e carpire il PIN attraverso l'uso di pellicole o fili, facendo finta di offrire un aiuto;
- furto con raggiro: attuato da due individui che distraggono il possessore della carta mentre preleva e spiano il codice PIN, allontanandosi poi con la carta;
- cattura di banconote: applicando una piastra di alluminio biadesivo per trattenere il contante emesso durante un prelievo.

POS

Gli esercenti muniti del dispositivo POS permettono al cliente di addebitare l'importo dell'operazione sul proprio conto corrente attraverso la carta a esso collegata. L'esercente convenzionato paga una commissione in percentuale dell'importo per il servizio e per ridurre il rischio di insolvenza del cliente (nel caso di una carta di credito). Resta però in capo al titolare della carta il rischio di utilizzi fraudolenti ed eventuali addebiti errati.

9.3. MUTUO

Il mutuo è un contratto che prevede un prestito di una certa quantità di denaro di una banca (mutuante) ad un soggetto ricevente (mutuatario). Il prestito dovrà essere restituito in un determinato arco di tempo, includendo gli interessi stabiliti.
Il mutuo è quindi un finanziamento a medio-lungo termine, concesso da una banca o da altro istituto finanziario autorizzato, rimborsabile seguendo il piano d'ammortamento definito nel contratto.
I mutui e piani di ammortamento si dividono in prestiti a tasso fisso e a tasso variabile. I primi prevedono che il mutuatario debba versare sempre lo stesso interesse per tutta la durata del contratto, mentre i tassi variabili si basano sullo sviluppo mensile dei tassi di interesse.

I mutui che sono descritti a seguire appartengono alla categoria dei prestiti di medio-lungo termine assistiti da ipoteca.

MUTUO IPOTECARIO

Tutti i mutui caratterizzati da garanzia sotto forma di ipoteca sono compresi nella categoria di mutui ipotecari, includendo quindi anche i mutui fondiari, di ristrutturazione o di costruzione, i mutui di liquidità o i mutui di consolidamento.

MUTUO FONDIARIO

Il mutuo fondiario comporta dei vincoli rispetto ai mutui ipotecari, sia per la tipologia dell'ipoteca sia per gli importi possibili. L'ipoteca utilizzata come garanzia deve essere obbligatoriamente di primo grado e la percentuale massima di finanziamento, salvo in caso di ulteriori garanzie (come una polizza vita), non può superare l'80% del minore tra il prezzo e il valore di compravendita dell'immobile oggetto della richiesta.
I mutui fondiari comportano alcuni vantaggi:

- opportunità di dimezzamento dell'onorario notarile;
- possibile diminuzione del valore iscritto di ipoteca quando il capitale finanziato si riduce tramite rimborsi;
- periodo maggiore prima che la banca inizi l'azione di escussione;
- possibilità di ricevere il frazionamento del mutuo e dell'ipoteca in caso di divisione in ulteriori unità.

MUTUO EDILIZIO

L'ipoteca viene iscritta sul terreno edificabile e riguarderà l'intero immobile completato.

Nel caso in cui l'immobile venga venduto in diverse unità, si procede quindi alla richiesta di frazionamento. Solitamente i mutui di costruzione sono emessi in tranche e non in un unico trasferimento, seguendo i livelli decisi sullo stato di avanzamento dei lavori. Questa caratteristica influisce su ulteriori costi di istruttoria e di perizia, a seguito di altri interventi necessari, convenendo sempre che la somma finanziata sia pari a quella stabilita nel contratto di mutuo.

MUTUO CHIROGRAFARIO

Il mutuo chirografario è un prestito, non sostenuto da ipoteca, che comporta rate di pagamento posticipate.

GLI INTERESSI E L'ANATOCISMO

Gli interessi dovuti in seguito alla concessione di un mutuo si dividono in **interessi compensativi** o **corrispettivi** e **interessi moratori**. I primi (compensativi o corrispettivi) sono conferiti a un prestito per la cui restituzione non è stata fissata una scadenza.
Qualora il termine per il pagamento sia stato fissato ma sia poi scaduto, il creditore riceve degli interessi compensativi, dalla scadenza del termine, mentre se il creditore ha provveduto alla costituzione in mora, gli interessi sono quindi moratori, obbligatori per il ritardo. In alcuni casi, gli interessi possono produrre a loro volta dei nuovi interessi, fenomeno chiamato **anatocismo**. Questo concetto implica inoltre la **capitalizzazione degli interessi**: interessi vengono applicati su altri interessi già maturati precedentemente a carico del debitore. Quando gli interessi non sono pagati, essi vengono quindi sommati al capitale preso in prestito, modificando il calcolo degli interessi stessi nel periodo seguente. Dall'aprile 2016, l'Articolo 120, comma 2 del TUB definisce un ritorno all'anatocismo con una capitalizzazione annuale (non più trimestrale). Dopo 60 giorni, il cliente può esigere gli interessi, scegliendo se addebitarli sul conto corrente con la ripresa della capitalizzazione o saldare il conto degli interessi stessi. L'anatocismo è vietato sugli interessi corrispettivi mentre recentemente, con il decreto "salva banche", è stato reintrodotto per gli interessi di mora che possono essere capitalizzati. Il concetto di anatocismo trova applicazione anche in altri servizi finanziari come il credito al consumo, i prestiti, i finanziamenti a breve termine, e lo sconfino di conto corrente. Recentemente, per esempio, è stata emessa la sentenza n. 4321/2022 dalla Cassazione per cui se il TAE ed il TAN coincidono , la clausola degli interessi anatocistici rimane priva di efficacia. Comunque occorre seguire gli aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali per affrontare ogni caso singolarmente.

SPESE RELATIVE AL MUTUO

I costi del mutuo si dividono tra spese di mutuo una **tantum**, che verranno pagate solo una volta, e costi di mutuo **ricorrenti**, che saranno pagati per tutta la durata del finanziamento.

Le spese di mutuo una tantum sono le seguenti.

- SPESE DI ISTRUTTORIA: l'istruttoria è lo stadio in cui la banca esegue tutti i passaggi necessari a stabilire se il mutuo debba o meno essere concesso, vagliando le capacità di credito del potenziale mutuatario oppure raccogliendo la documentazione necessaria. Il costo, se definito in misura fissa, varia tra i 180 e i 300 euro, oppure in misura percentuale tra lo 0,1% e lo 0,5% dell'importo fornito.

- SPESE DI PERIZIA: la perizia è realizzata da un tecnico stabilito dalla banca che appura il valore dell'immobile e della mancanza di anomalie o abusi edilizi. Le spese variano tra i 100 e i 300 euro.
- IMPOSTA SOSTITUTIVA: a seguito del D.L. 168/2004, questa imposta sostitutiva di quella di registro, ipotecaria, catastale e bollo viene richiesta in misura dello 0,25% sull'importo elargito se l'emittente è una banca o una finanziaria parificata e si acquista un immobile residenziale con possibili agevolazioni prima casa.
- SPESE NOTARILI: queste spese includono gli onorari del notaio, secondo specifici tariffari, e le tasse dovute allo Stato per l'attività di contratto e di iscrizione dell'ipoteca. Variando a seconda del tipo di atto e dell'importo dell'ipoteca, è importante richiedere un preventivo sulle spese notarili.
- SPESE ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO: nel caso di estinzione anticipata, anche parziale, del mutuo emesso a persone fisiche per acquistare o rinnovare un'abitazione o avviare la propria attività economica e professionale, secondo l'articolo 7 della legge 40/2007 (Legge Bersani), non si richiede nessuna penale. In precedenza, infatti, l'estinzione anticipata del mutuo comportava anche una commissione alla banca. Questa penale era un'aliquota omnicomprensiva verso il debitore che richiede di versare in anticipo una parte o l'intero capitale residuo.

I costi di mutuo **ricorrenti**, invece, sono i seguenti.

- SPESE DI INCASSO O RISCOSSIONE E SPESE DI GESTIONE: una spesa di incasso o riscossione del pagamento della rata è normalmente calcolata nel momento di ogni pagamento, variante di solito tra 1 e 3 euro. Esistono inoltre diverse micro-spese di gestione, da quelle per il rilascio della certificazione annuale de- gli interessi passivi alle spedizioni delle comunicazioni di variazione del tasso.
- SPESE PER L'ASSICURAZIONE SUL MUTUO: l'assicurazione incendio è obbligatoria ed è calcolata sul valore dell'immobile, insieme all'importo e alla durata del mutuo. Per esempio, per un mutuo di 100.000 euro a 15-20 anni l'assicurazione varia tra 250 e 400 euro. Un'assicurazione sulla vita può essere richiesta da alcuni istituti di credito.

9.4. POLIZZA ASSICURATIVA

La polizza è un contratto con il quale l'assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a tutelare l'assicurato, entro i limiti convenuti, dal danno a esso prodotto dal sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

POLIZZE VITA

Le polizze vita hanno funzione previdenziale: mirano a soddisfare una determinata o determinabile esigenza economica al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Questi eventi sono essenzialmente due: morte e sopravvivenza. Esistono polizze esclusivamente legate alla sopravvivenza, con finalità di risparmio o investimento, polizze che coprono solamente il rischio morte e polizze miste, che comprendono entrambi e le tipologie precedenti.

Le figure giuridiche di una polizza vita sono tre, e possono coincidere o essere distinte fra loro:

- contraente: colui che sottoscrive la polizza, paga i premi ed esercita i diritti propri del contratto. Può essere una persona fisica o una persona giuridica;
- assicurato: colui sulla cui vita la polizza viene stipulata, con il suo esplicito assenso. È sempre una persona fisica;
- beneficiario: colui che ha diritto alla prestazione assicurativa, e che avrà quindi il beneficio economico al verificarsi della morte o della sopravvivenza dell'assicurato. Può essere una persona fisica o giuridica e possono essere indicati in polizza più beneficiari.

Nel caso delle polizze vita il contraente paga un premio unico o premi periodici alla compagnia e l'assicurazione si impegna a versare un capitale o una rendita (a vita o temporanea) al beneficiario designato qualora sopravvenga la morte dell'assicurato in corso di contratto, o qualora egli sia in vita al termine pattuito.

POLIZZA MALATTIA, INFORTUNI

Le polizze malattie e infortuni tutelano l'assicurato di fronte al verificarsi di eventi di carattere eccezionale quali le malattie (in generale, qualsiasi stato patologico o alterazione dell'organismo o di un suo organo) e gli infortuni (eventi influenti sull'integrità fisica della persona originato da una causa violenta, esterna ed improvvisa), aiutando a fronteggiare le conseguenze economiche negative che possano derivarne.

A seconda di quanto specificamente indicato, la polizza prevede la copertura delle spese mediche, la corresponsione di indennità giornaliere, rendite in caso di invalidità permanente.

9.5. PREVIDENZA

Il sistema previdenziale italiano si compone di tre pilastri: il primo pilastro è costituito dalla previdenza obbligatoria, il secondo dalla previdenza complementare su base collettiva e il terzo dalla previdenza complementare individuale.

PREVIDENZA SOCIALE OBBLIGATORIA

La previdenza obbligatoria, in Italia, è gestita essenzialmente dall'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) e si basa su un sistema a ripartizione: con i contributi versati dai lavoratori attivi si erogano le prestazioni pensionistiche dei lavoratori non più attivi. Se il numero dei pensionati supera quello dei componenti della forza lavoro il sistema subisce scompensi.
Fino al 1995 il calcolo delle prestazioni veniva eseguito con metodo retributivo: ci si basava cioè sulla media di retribuzioni e redditi percepiti negli ultimi anni di lavoro moltiplicandola per gli anni di contribuzione e per una determinata aliquota.
Nel 1995 si è passati al **sistema contributivo**: il calcolo delle prestazioni viene eseguito sulla base dei contributi effettivamente versati nell'arco della vita moltiplicato per un determinato coefficiente di trasformazione.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La previdenza complementare, ovvero integrativa rispetto a quella obbligatoria per legge, si attua per scelta libera e volontaria attraverso i fondi pensione, organismi associativi costituiti come soggetti giuridici gestiti da compagnie di assicurazione, banche, SIM o SGR. L'aderente effettua versamenti liberi e volontari al fondo scelto e la prestazione pensionistica consiste in una rendita vitalizia che va a sommarsi alla pensione pubblica. Anche il TFR di un lavoratore dipendente può essere fatto confluire direttamente nel fondo pensione. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce dopo almeno 5 anni di adesione alla forma di previdenza complementare e solamente una volta maturati i requisiti richiesti per ottenere la pensione pubblica. Prima di tale termine è possibile ritirare solamente parte delle somme costituenti il fondo pensione, in determinate situazioni e non prima di aver aderito alla forma pensionistica da almeno 8 anni.

La previdenza complementare si basa sul regime della contribuzione definita, cioè l'importo della rendita integrativa è proporzionale alla somma accantonata per la pensione che dipende dall'importo dei contributi versati, dai rendimenti (al netto dei costi) ottenuti dall'investimento sui mercati finanziari dei contributi versati e dalla durata del periodo di versamento. La previdenza complementare è volontaria e a capitalizzazione individuale, cioè i versamenti eseguiti dal beneficiario confluiranno in conti individuali intestati al medesimo, al fine di essere investiti.

Possono aderire alle forme pensionistiche complementari:

- lavoratori dipendenti privati e pubblici;
- lavoratori autonomi o liberi professionisti;
- lavoratori con contratti atipici (ad esempio lavoratori a progetto oppure occasionali, soci lavoratori di cooperative ecc.);
- soggetti fiscalmente a carico;
- tutti coloro che non svolgono un'attività lavorativa.

FONDI PENSIONE CHIUSI (O NEGOZIALI) E FONDI PENSIONE APERTI

I fondi pensione chiusi sono riservati a una platea di persone con caratteristiche omogenee: la stessa categoria lavorativa, la stessa azienda, la stessa appartenenza territoriale ecc. Sono definiti anche fondi negoziali perché prendono campo da atti di negoziazione fra le parti sociali, come contratti e accordi collettivi o sindacali, regolamenti di enti o aziende, accordi regionali, accordi fra liberi professionisti ecc. I fondi pensione chiusi possono essere solamente ad adesione collettiva, ciò significa che si aderisce per libera scelta individuale ma in quanto facenti parte di una collettività definita.

I fondi negoziali sono istituiti dalle parti sociali ma la gestione è affidata a un investitore professionale esterno come una banca o compagnia di assicurazione. I fondi pensione aperti sono invece destinati a una platea indefinita di soggetti: tutti possono aderire e l'adesione può essere sia individuale che collettiva. Vi è identità fra soggetto istitutore e soggetto gestore, che può essere una banca, una compagnia di assicurazione, una SIM, una SGR. L'autorità di vigilanza sui fondi pensione è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

PIP, PIANI INDIVIDUALI PREVIDENZIALI (O FIP, FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI).

I PIP, o Piani Individuali Previdenziali, sono stati introdotti dal decreto del 18 febbraio 2000 numero 47 e sono in vigore dal 10 gennaio 2001. Sono delle particolari polizze vita, istituibili e gestibili solo da compagnie di assicurazione e possono essere solamente ad adesione singola. Le prestazioni ottenibili con un PIP sono le medesime ottenibili da un Fondo pensione, cambia però la modalità di gestione delle risorse.

Essi permettono l'adesione non solo ai lavoratori dipendenti (attraverso il TFR o in forma individuale), ma anche a lavoratori autonomi e a chi non ha alcun rapporto di lavoro in corso.

I PIP possono essere di tipo rivalutabile o Unit Linked.

Nei PIP di tipo rivalutabile è garantito il rimborso del capitale e talvolta un rendimento minimo. Le somme che vi sono destinate confluiscono, come per le polizze vita, nella gestione separata delle compagnie e godono di un regime ridotto di sequestrabilità e pignorabilità.

Le somme destinate ai PIP di tipo Unit Linked, invece, sono investite in fondi interni alla compagnia o in un fondo comune di investimento. Non è garantito un rendimento minimo ed è possibile scegliere fra varie linee di gestione a seconda della propria propensione al rischio.

Si possono trovare anche delle forme miste in cui la rivalutazione della posizione individuale è collegata sia alle polizze appartenenti al ramo I sia a prodotti assicurativi di ramo III (Polizza Multiramo).

Prima di effettuare la scelta di investimento è importante che l'aderente stabilisca il livello di rischio che è disposto a sopportare, considerando anche altri fattori, quali le proprie condizioni economiche e finanziarie, la capacità contributiva attuale e futura, l'orizzonte temporale di partecipazione alla forma di previdenza complementare. Infine, è importante controllare nel tempo le scelte effettuate al fine di modificarle qualora siano mutati i fattori che le hanno determinate.

Con il PIP, il diritto alla prestazione pensionistica viene acquisito nel momento in cui si può accedere alla pensione pubblica. Il PIP, alla scadenza, permette all'iscritto di scegliere, in base alle proprie esigenze, tra differenti tipi di rendita, ad esempio una rendita vitalizia (il compenso viene erogato in continuum), una rendita vitalizia reversibile (il compenso viene erogato al beneficiario o, in caso di morte di quest'ultimo, alla persona indicata sul contratto), o una rendita certa e in seguito vitalizia (riscossione di una rendita, da parte del beneficiario o dalla persona da lui indicata, a prescindere dall'esistenza in vita: il profitto può essere erogato a una terza persona, se indicata all'interno del contratto).

10. LA VIOLENZA SULLE DONNE: I NUMERI

AUDIZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA PRESSO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

Il sistema informativo integrato sulla violenza contro le donne, previsto dall'accordo di collaborazione del 2017 tra l'Istat e il Dipartimento delle Pari Opportunità, è uno strumento utile a fotografare in maniera puntuale e aggiornata il fenomeno della violenza di genere in Italia.
Nell'anno 2023 si registrano 120 omicidi di donne, di cui 4 su 5 avvengono nell'ambito familiare.
Nell'anno 2022, periodo per il quale ad oggi si dispongono informazioni più dettagliate e si registrano 126 casi di omicidio, l'età media delle donne uccise è pari a 55,1 anni. Inoltre, le vittime straniere costituiscono il 22,4% del totale, la cui età media è pari a 46,8 anni (57,4 anni per le italiane). Si evidenzia, quindi, che il rischio per le donne cresce con l'avanzare dell'età; vale a dire, molte donne sono state uccise da persone loro legate con lo scopo, dichiarato dall'autore del delitto, di porre fine a situazioni critiche. Nessun uomo è stato ucciso dalla propria compagna/moglie adducendo tali motivi.
A marzo 2022, la Statistical Commission delle Nazioni Unite ha approvato lo "Statistical framework for measuring the gender-related killing of women and girls (also referred to as "feminicide/feminicide"). In tale ambito, si definiscono omicidi di genere, c.d. femminicidi, le uccisioni di donne in quanto donne.

L'Italia ha aderito a questo framework. Nello specifico, per identificare un femminicidio, si fa riferimento a tali tipologie: omicidi di donne da parte del partner; omicidi di donne da parte di un altro parente; omicidi di donne da parte di un'altra persona, sia conosciuta sia sconosciuta, che avvenga in ambito legato alla motivazione di genere. L'Istat ha iniziato a calcolare il numero dei femminicidi in Italia dal 2020. Nel 2022, i femminicidi presunti sono stati 106 su 126 omicidi di donne così ripartiti: 61 donne uccise dal partner o dall'ex partner; 43 a opera di un altro parente, una donna uccisa da un conoscente con movente passionale ed infine, una uccisa nell'ambito della criminalità organizzata.

I dati relativi ai primi tre trimestri del 2023 rilasciati dal Ministero dell'Interno, mostrano, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, una diminuzione delle denunce per i tre reati spia (maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori e violenze sessuali). Gli atti persecutori risultano, nei primi nove mesi dell'anno 2023, circa 12.500, in calo del 13%; i maltrattamenti in famiglia sono circa 16.600 e le violenze sessuali si attestano a 4.341 (entrambi in diminuzione, rispetto agli anni precedenti, del 12%). La percentuale di vittime donne tra i denuncianti è pari al 74% per gli atti persecutori, all'81% per i maltrattamenti in famiglia e al 91% per le violenze sessuali.
Considerando i dati del 2022, le donne vittime di atti persecutori risultano 12.928. Le denunce di maltrattamenti contro familiari e conviventi con vittima donna sono state 19.963 e quelle di violenza sessuale 4.986.
La fascia di età delle vittime in cui l'incidenza dei "reati spia" è maggiore è quella 35- 44 anni nel caso degli atti persecutori e dei maltrattamenti familiari, per le violenze sessuali è la classe delle giovani di 14-17 anni.
Sempre nel corso dell'anno 2022 sono state presentate 1.092 denunce per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, per circa i due terzi (65,8%) da parte di donne. L'incidenza maggiore per le vittime femminili si registra nella classe di età 18-24 anni. Si sono anche raccolte 12 denunce per costrizione o induzione al matrimonio riguardanti donne, di cui 4 minorenni.
Si segnala inoltre che nel 2022 i controlli effettuati dalle volanti per casi di presunta violenza domestica sono stati 1.608.

GLI ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO E I RICOVERI OSPEDALIERI DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Nel 2022, le donne che hanno effettuato l'accesso al Pronto Soccorso, con indicazione di violenza, sono state 14.448, con un aumento del 13% rispetto al 2021.
Con riferimento al triennio 2020-2022 si registrano maggiori accessi compiuti da donne provenienti dall'Africa occidentale, America centro meridionale e Africa settentrionale e orientale.
Nel 2021, il 60,3% delle donne con accesso al Pronto Soccorso per violenza ha ricevuto un codice verde e il 27,7% un codice giallo. Si evince chiaramente un aumento del codice giallo (indicatore di urgenza e urgenza differibile) rispetto agli anni passati. Tutto in linea con quanto stabilito dalle "Linee guida nazionali per aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza" secondo le quali, in presenza di una donna vittima di violenza, deve esserci il riconoscimento di un'urgenza relativa (codice giallo o equivalente), in modo tale da garantire entro i 20 min una visita medica e ridurre al minimo il rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari.

Inerentemente ai ricoveri ospedalieri, nel 2022 si sono registrati 1196 ricoveri di donne vittime di violenza, di meno quindi rispetto agli passati. L'ospedalizzazione femminile risulta più elevata per le minorenni.

LE CHIAMATE RICEVUTE DAL NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ 1522 CONTRO LA VIOLENZA E LO STALKING

Le richieste rinvenute dal numero di pubblica utilità 1522, nel 2023, sono state 51.713. Appare lapalissiano l'aumento rispetto agli precedenti, dovuto senz'altro alla grande risonanza mediatica che oramai ha assunto la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre e l'omicidio di Giulia Cecchetin.
Le donne che contattano il 1522 poiché vittime di violenza o stalking, oppure per chiedere informazioni sui servizi svolti dal 1522 e/o sui centri antiviolenza.
Il 45,7% delle vittime appartiene alla fascia d'età 35-54 anni. Tutte le fasce d'età sono caratterizzate dall'instabilità economica della vittima. Quasi tutte le donne che si rivolgono al 1522 hanno subito violenza psicologica, violenza fisica e minacce.

La violenza riportata alle operatrici del 1522 è soprattutto una violenza nella coppia: il53,7% da partner attuali (conviventi o meno), il 22,4% da ex partner e lo 0,6% da partner occasionali. Il 13,5% è vittima di

familiari, cosa più frequente tra le donne pensionate e le studentesse, rispettivamente il 37,7% e il 28,4%. In particolare, le più giovani fino a 17 anni di età subiscono violenza dal padre (21,3%) o dalla madre (8,3%); le donne più anziane dai figli (21,8%) e, in misura residuale, dalle figlie (3,6%).

Dalle informazioni raccolte dalle operatrici del 1522 risulta che la maggior parte delle vittime donne dichiara di non aver denunciato la violenza subita (10.322, l'82,1%), mentre il 2,2% ha ritirato la denuncia.
Il servizio 1522 svolge anche un'importante funzione per l'attivazione di servizi a supporto delle vittime che vi si rivolgono. Nel 2023 il 75,3% delle donne vittime di violenza è stato indirizzato verso un servizio territoriale di supporto: 10.122 segnalazioni inviate ad un Centro antiviolenza, 561 alle forze dell'ordine (Carabinieri o Commissariato di Polizia) e 100 segnalazioni alle Case rifugio.

LE CARATTERISTICHE DELLE DONNE CHE INIZIANO UN PERCORSO DI USCITA DALLA VIOLENZA

Nel 2022 sono state 26.131 le donne che hanno avviato un percorso di uscita dalla violenza con l'aiuto dei Centri antiviolenza (CAV).
Le donne scelgono di intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza anche a distanza di anni: per il 41,3% delle donne sono passati più di cinque anni dai primi episodi di violenza subita, per il 33,5% da uno a cinque anni, per il 13,5% da sei mesi a un anno e solo per il 7,1% delle donne il tempo intercorso tra violenza subita e inizio del percorso presso il CAV è inferiore ai sei mesi. Prima di iniziare il percorso con i CAV, il 43,5% delle donne si è rivolta ai parenti per chiedere aiuto, il 31,9% alle Forze dell'Ordine e il 28,4% si è recata al Pronto Soccorso o all'ospedale.
Le donne che intraprendono il suddetto percorso hanno prevalentemente tra i 40 e i 49 anni. Una quota rilevante di donne viveva con i figli quando ha iniziato il percorso (58,9% delle donne) o con il partner (44,6%) o con altri familiari o parenti (17,9%), mentre solo l'11,2% viveva da sola. Il 61,3% ha un'istruzione medio-alta. Alcune donne presentano situazioni di maggiore fragilità legate a dipendenze (da alcool, droga, gioco e psicofarmaci), a situazioni debitorie gravi, a precedenti penali e prostituzione.

Tra le donne che stanno affrontando il percorso di uscita dalla violenza, il 66,7% ha subito una violenza fisica, il 50,7% una minaccia, l'11,7% ha subito uno stupro o tentato stupro; a queste si aggiunge il 14,4% che ha subito altre tipologie di violenze sessuali quali, per esempio, molestie sessuali, molestie online, revenge porn, costrizioni ad attività sessuali umilianti e/o degradanti. Molto diffusa è la violenza psicologica, che viene subita da quasi nove donne su 10 spesso in concomitanza con altre forme di violenza. Quattro donne su 10 hanno invece subito una violenza di tipo economico. È, infine, minoritaria la percentuale di donne vittime di tratta (0,5%) o che ha subito una qualche forma di violenza prevista dalla Convenzione di Istanbul come il matrimonio forzato o precoce, le mutilazioni genitali femminili, l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata (nel complesso 2,1%). Analogamente alle donne che chiamano il 1522, queste donne hanno spesso subito più tipologie di violenza: il 33,4% ne ha subite quattro o più e il 26,4% tre.

Per quasi tutte le donne (95,6%) le violenze sono riferibili a un solo autore e nel 4,4% dei casi a due. Gli autori della violenza si trovano soprattutto tra le persone con cui la donna ha legami affettivi importanti.

Coerentemente con i dati delle altre fonti, è soprattutto il partner a perpetrare le violenze (53%) o l'ex partner (25,3%), mentre nell'11,1% dei casi l'autore è un altro familiare o parente; le violenze subite fuori dall'ambito familiare e di coppia costituiscono il restante 10,5%.

LA VIOLENZA ECONOMICA E LA SITUAZIONE ECONOMICA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA, SECONDO LE RILEVAZIONI DEI CAV E DEL 1522

Nel 2022 il 60% di queste donne non dispone di autonomia economica, percentuale che diviene 90% per quelle in cerca di prima occupazione, a più dell'80% delle disoccupate, studentesse e casalinghe e al 45,4% di quelle che hanno un lavoro precario. Il 40,2% delle donne, che affrontano un percorso di uscita dalla violenza tramite i CAV, ha dichiarato di aver subito violenza economica.
Con riferimento alle richieste raccolte dal 1522, il 19,7% delle donne segnala di aver subito violenza economica.

Le donne con situazioni economiche più svantaggiate sono quelle subiscono violenza dai partner con cui vivono.

GENDER PAY GAP IN ITALIA

Nel terzo trimestre 2023, il tasso di occupazione delle donne di 15-64 anni è in Italia pari al 52,2%. Tale valore risulta inferiore a quello degli altri paesi dell'UE e più basso di 13,7 punti rispetto a quello medio europeo.

Il Gender Pay Gap indica la differenza percentuale tra la retribuzione oraria di uomini e donne. In altri termini, il GPG rappresenta l'indicatore per misurare il differenziale retributivo tra uomini e donne. In Italia, l'indicatore nel 2021 (ultimo anno disponibile) è pari al 6,1% in meno rispetto agli uomini. Il GPG italiano, quindi, si presenta relativamente basso rispetto agli altri paesi europei, poiché si rileva la maggiore presenza di donne nel comparto pubblico, che presenta differenze retributive più contenute. Infatti, nel comparto privato, il GPG italiano sale a 12,5%. Divario retributivo che aumenta con l'età e nelle posizioni dirigenziali.
Sono diversi i fattori che contribuiscono ad acuire tali differenze: le donne dedicano meno tempo al lavoro retribuito, interrompono la propria carriera per la crescita dei figli e/o per necessità familiari. Inoltre, il divario cresce all'aumentare del livello professionale.

I divari retributivi superano il 20% nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nelle attività finanziarie e assicurative.

FONTE: https://www.istat.it/it/archivio/293327

APPENDICI

APPENDICE 1:
LO SPORTELLO DI ASCOLTO RAFFORZA L'IMPATTO SOCIALE

Global Thinking Foundation e le attività di Sportello per il mutuo aiuto e l'empowerment economico nascono nel 2019, dopo tre anni di esperienza sul territorio dedicata alla formazione ed allo studio del fenomeno sul territorio italiano grazie all'esperienza fornita dal Progetto Donne al Quadrato.
Lo sportello nasce dall'esigenza di offrire quindi un ambito di dialogo neutrale rispetto ai centri anti violenza o simili da un lato e con un impeto di complementarietà ai servizi cittadini dall'altro per rispondere con ampia prontezza e flessibilità, e con rispetto delle normative europee vigenti, ad un bisogno di ascolto e mediazione con proposta di informazioni e soluzioni fattuali alle dinamiche famigliari condizionate da aspetti sociali ed economici che necessitano una risposta sistematica ed organizzata in una società profondamente segnata dall'emergenza COVID19. Forte di un'esperienza internazionale che la vede operare in Italia e Francia, partecipare ai tavoli dell'OCSE, W7 e FMI porta in dote le buone pratiche ivi applicate e condivise, e l'esperienza degli sportelli fisici dei CMD di Milano -attivo dalla fine del 2017- e di quello di Palermo, Lecce, Torino e Roma, oltre allo sportello digitale attivo via APP e WhatsApp chat.
Lo sportello Famiglia GLT di Global Thinking Foundation, rivolto a tutte le famiglie (bi e monogenitoriale, LGBTQ+), e più in generale alla cittadinanza nasce come uno spazio di accoglienza e orientamento, con l'obiettivo di orientare verso i servizi e le opportunità che il territorio offre loro relativamente a varie tematiche quali casa, lavoro, salute, cultura, tempo libero e fornire inoltre accompagnamento, mentorship e consulenza gratuita legale e di mediazione riguardanti temi di diritti nei rapporti di lavoro, diritti di famiglia, supporto informativo e di raccordo con i presidi territoriali situati nel Comune specializzati in assistenza di famiglie in difficoltà.
Tra i servizi accessori si impegna a:

- organizzare per le studentesse e gli studenti incontri e laboratori sul rapporto tra i giovani, sulla sostenibilità e sull'economia;

- organizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione sui temi della prevenzione all'abuso economico ed alla violenza economica per una cittadinanza attiva e inclusiva che coinvolgano gli alunni e le loro famiglie;

- attivare sul territorio reti di supporto costituite con altre associazioni che condividano l'impegno sui temi della sostenibilità economica e dell'inclusione sociale, al fine di promuovere il confronto e la collaborazione;

- promuovere informazione e formazione per incentivare le donne ad acquisire competenze digitali di base per l'autodeterminazione economica (CV digitale, pagamenti digitali per tasse e gestione dei risparmi rivolti alla previdenza complementare);

- coinvolgere le famiglie in un percorso di sensibilizzazione sulla prevenzione a ludopatie che dallo shopping compulsivo al gioco d'azzardo e trading on line impattano il bilancio famigliare favorendo il sovraindebitamento anche e soprattutto a danno del futuro delle nuove generazioni, con l'obiettivo di creare sinergie tra l'azione educativa proposta a scuola e quella in famiglia spingendoli a rivolgersi allo sportello a loro dedicato nel caso di aiuto.

L'attivazione del servizio avviene su base volontaria mediante contatto diretto tra la/il richiedente e la Fondazione via email, chat di whatsapp o telefonico, e l'operatrice che raccoglie la richiesta opera nel rispetto del codice etico della Fondazione e dei requisiti di riservatezza e tutela dei dati personali richiesta e garantita dalla normativa.

In taluni casi il contatto nasce ai margini dei corsi di formazione o incontri divulgativi sul tema della prevenzione alla violenza economica in questo caso se contattati la scelta di intervenire proattivamente ricordando del servizio di ascolto è dettata da diverse esigenze: - far "sentire" al /alla richiedente l'attenzione della Fondazione in un momento critico - ricordare dell'esistenza di un servizio di cui normalmente non ci si avvale e renderne semplice l'attivazione - fare breccia nella resistenza al chiedere aiuto ed assistenza. Questa motivazione ha una relazione diretta con la pratica dell'ascolto ed in particolare con l'avere esperito una certa difficoltà da parte della persona in isolamento economico nell'ammettere l'esigenza di un supporto.

CONDUZIONE E FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI ASCOLTO E SOSTEGNO.

L'approccio neutrale è il tratto comune dell'attività di ascolto e sostegno. Pur partendo da un evento una congiuntura soggettiva (es. la condizione di stress) ben precisi, nel corso del primo colloquio si effettua una esplorazione conoscitiva ampia, indispensabile per diverse ragioni: - particolarmente importante, come si riferirà nel seguito, nell'ascolto dedicato allo stress economico-correlato - più in generale per la centralità che la persona ricopre nelle attività di ascolto e sostegno , anche psicologico in taluni casi, e che prescinde dalle ragioni occasionali che determinano l'incontro con le operatrici.

Sino a tre incontri ed un monitoraggio telefonico sono nella maggior parte dei casi sufficienti a permettere alla persona una piena ripresa delle proprie attività lavorative e private forte di una consapevolezza maggiore nell'essere in grado di agire per una soluzione in autonomia ed aver innescato il processo d'uscita dall'isolamento con le proprie forze e capacità –obiettivo principale dell'attività di ascolto e sostegno.

L'intervento può richiedere un numero maggiore di incontri ma, soprattutto, può impegnare un tempo decisamente più lungo delle tre/quattro settimane degli interventi ordinari e si conclude con la presa in carico della persona da parte di professionisti o istituzioni preposte a soluzionare la situazione sia essa di natura legale, fiscale o finanziaria più complessa.
Il servizio di ascolto e sostegno, come si è già delineato finora, ha la duplice valenza di essere un servizio alla persona ed al contempo di partecipare a pieno titolo alle esigenze di inclusione sociale e finanziaria.

La chiarezza dell'orientamento impresso da Global Thinking Foundation all'attività di ascolto e, mi permetto di aggiungere, il rigore con cui i membri della Task Force assolvono al proprio incarico sta producendo risultati soddisfacenti sia sul piano quantitativo che della qualità e del soddisfacimento dei/delle richiedenti.

Lo sportello di Donne al Quadrato di Global Thinking Foundation ha stilato un profilo delle vittime di violenza economica. Gli abusi si verificano a tutti i livelli socio-economici, sono vissuti da donne di ogni classe e livello di reddito e riguardano princi-palmente la fascia d'età tra i 35 e 50 anni.
Si evince chiaramente che l'attività di sportello per il mutuo aiuto e l'empowerment economico ha registrato, rispetto agli anni precedenti, un aumento delle richieste nell'ambito delle problematiche legali oltre a quelle professionali.

La facilità con cui queste tipologie di soprusi sono aumentate, è dettata da un tessuto sociale ampiamente influenzato da una cultura contaminata da stereotipi a cui siamo abituati fin da bambini. Effettivamente si tratta principalmente di donne prive di indipen-denza economica, che subiscono il dominio dell'uomo in ambiente domestico. In seguito alla rottura delle relazioni o del rapporto di coniugio, l'abuso economico è perpetrato manipolando i diritti di mantenimento dell'ex e/o dei figli.

La fuoriuscita da tale circuito di violenza e l'inserimento o reinserimento nel contesto lavorativo è tutt'altro che semplice, difatti, le politiche di accesso al mondo del lavoro non sono per niente favorevoli alle donne. Inoltre, si ritrovano completamente disorien-tate, non riconoscono le proprie capacità e hanno difficoltà a partire dalla redazione di un curriculum vitae.

SPORTELLO DIGITALE IN TUTTA ITALIA
Servizio attivo su appuntamento
Email: sportelloGLT@gmail.com
WhatsApp Chat: 3317918617

E vedi pagina dedicata sul sito: *https://www.gltfoundation.com/sportelli/*

L'ESPERIENZA NEI CENTRI MILANO DONNA DI MILANO

Il Centro Milano Donna è:
- un luogo di rete tra amministrazione centrale e municipale e di interazione con le associazioni tematiche presenti sul territorio;
- un luogo di informazione e orientamento sui servizi esistenti nel municipio e in tutta la città;
- un luogo di "servizio" in favore delle donne;
- un luogo di "spazio libero" per attività ludico ricreative;
- un luogo di integrazione tra culture differenti;
- un luogo di raccolta dati in materia di pari opportunità di genere.

La sua azione è orientata a:
- intercettare i bisogni delle donne e indicare loro il percorso per affrontarli presso servizi già esistenti sul territorio;
- erogare direttamente nuovi servizi a integrazione di quelli offerti dal territorio;
- organizzare l'offerta di momenti di svago a scopo ludico e ricreativo aggregativo;
- organizzare iniziative di promozione culturale.

WAVE COUNTRY REPORT 2023 ACCOGLIENZA DONNE SUL TERRITORIO

La Rete WAVE è composta da oltre 170 organizzazioni associate in 46 Paesi europei

RIFUGI PER SOLE DONNE

L'Italia dispone di 431 case di accoglienza per sole donne con circa 3200 posti letto disponibili: le c.d. case rifugio. Le suddette case sono finanziate da donazioni e dalle autorità nazionali e/o locali, nonostante ciò, spesso i finanziamenti risultano insufficienti. Inoltre, i rifugi sono presenti in tutte le regioni ma solo nelle città principali e non nei piccoli centri. Nel 2022 circa 2000 donne sono state ospitate dai rifugi, principalmente vittime di violenza fisica, domestica e psicologica. L'accesso può essere effettuato anche da donne anziane e senza fissa dimora, inoltre, la maggior parte delle case accoglie anche donne con figli maggiori (ultraquattordicenni). Ancora, alcuni rifugi sono destinati a donne con uno status di residenza incerto o prive di documenti, donne con disabilità fisiche e donne transgender. L'Italia non soddisfa gli standard della Convenzione di Istanbul per la fornitura di rifugi per donne, poiché manca il 49% (2703 posti) dei posti letto richiesti .

CENTRI PER LE DONNE (CAV e simili)

373 Centri ; Donne ospitate per centro 80.995

In Italia ci sono 373 centri per le donne, ripartiti in tutte le regioni. I centri sono finanziati da enti nazionali e/o locali, donazioni e fondi internazionali. La maggior parte dei centri fornisce consulenza legale e rappresentanza presso tribunali, polizia e servizi sociali. Alcuni di essi forniscono sostegno finanziario e sociale. Purtroppo, ancora oggi, il sud Italia, come alcune aree rurali del Centro e Nord Italia, dispone di pochi centri per le donne.

https://www.istat.it/it/files/2023/08/2023-03-08-statreportprotezione-Istat-Dpo.pdf

APPENDICE 2:
I PAESI ANGLOSASSONI E L'ABUSO ECONOMICO COME IMPEGNO ANCHE DEL SISTEMA FINANZIARIO PER CONTENERE LA VIOLENZA ECONOMICA E MIGLIORARE I SERVIZI E LA PROTEZIONE DELLE VITTIME

IL FINANCIAL ABUSE CODE OF PRACTICE IN UK, A COSA SI RIFERISCE, E PERCHÉ NON IN ITALIA?

Tutti i rappresentanti della Finanza del Regno Unito e della Building Societies Association si sono impegnati a migliorare i risultati per i clienti in circostanze vulnerabili, fornendo ulteriore supporto alle vittime di abusi finanziari secondo le raccomandazioni della Financial Services Vulnerability Taskforce.Sin dal 2017 hanno collaborato con rappresentanti di enti no profit, gruppi di supporto alle vittime e dipartimenti governativi, insieme al Financial Abuse Project Group e al Consumer Advisory Group di UK Finance per sviluppare un codice di condotta volontario sugli abusi finanziari, per aumentare la consapevolezza e una migliore comprensione di ciò che appare l'abuso finanziario come per le aziende, i colleghi, le vittime, le potenziali vittime e le loro famiglie, e garantire una maggiore coerenza nel supporto disponibile per chi ne ha bisogno, impegnandosi nel : **Financial Abuse Code of Practice.Che e' stato ratificato ed applicato nella stragrande maggioranza di banche e istituti finanziari nei 12 mesi successivi**.

L'abuso finanziario è un problema enorme che colpisce milioni di persone ogni anno. I dati mostrano che lo scorso anno, oltre un terzo (35%) dei sopravvissuti supportati da Refuge ha rivelato di aver subito abusi economici. In molti casi, i sopravvissuti hanno subito altre forme di abuso oltre all'abuso economico, inclusi l'abuso fisico, sessuale ed emotivo. L'abuso economico può assumere una varietà di forme e avere impatti significativi ea lungo termine.

Una sua prima definizione risale al 2008 è definito infatti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come "lo sfruttamento o l'uso illegale o improprio di fondi o altre risorse della persona anziana". [OMS, 2008]

A due anni dal lancio del Codice di condotta sugli abusi finanziari nel 2019, Refuge commenta i cambiamenti che sono stati apportati per supportare meglio le vittime di abusi finanziari e le altre misure significative che vengono intraprese per continuare ad aiutare coloro che sono colpiti da questa forma di abuso domestico.

L'abuso finanziario è un aspetto del "controllo coercitivo", un modello di comportamento di controllo, che minaccia, degrada e che limita la libertà delle vittime.
È importante capire che gli abusi finanziari raramente si verificano in isolamento: nella maggior parte dei casi gli autori utilizzano altri comportamenti abusivi per minacciare e rafforzare l'abuso finanziario.
L'abuso finanziario coinvolge un autore che utilizza o abusa di denaro che limita e controlla le azioni attuali e future del partner e la sua libertà di scelta. Può includere l'utilizzo di carte di credito senza autorizzazione, l'assegnazione di obblighi contrattuali a nome del partner e il gioco d'azzardo con beni familiari. L'abuso finanziario può lasciare le donne senza soldi per i beni essenziali di base come cibo e vestiti. Può lasciarli senza accesso ai propri conti bancari, senza accesso a entrate indipendenti e con debiti accumulati da partner violenti contro i loro nomi. Anche quando un sopravvissuto ha lasciato la casa, l'aggressore può ancora esercitare il controllo finanziario per quanto riguarda il mantenimento dei figli.

Purtroppo, la stragrande maggioranza dei sopravvissuti alla violenza domestica ha subito abusi finanziari, portando la correlazione tra la violenza economica e quella domestica nei casi più gravi al 95%.

COS'È L'ABUSO ECONOMICO?

L'abuso economico è più ampio nella sua definizione rispetto all' `` abuso finanziario '', in quanto può includere anche la limitazione dell'accesso a risorse essenziali come cibo, vestiti o trasporti e negare i mezzi per migliorare la condizione economica di una persona (ad esempio, attraverso l'occupazione, l'istruzione o formazione). L'ente di beneficenza Surviving Economic Abuse lo descrive nel modo seguente: “L'abuso economico è progettato per rafforzare o creare instabilità economica. In questo modo limita le scelte e la capacità delle donne di accedere alla sicurezza. La mancanza di accesso alle risorse economiche può far sì che le donne restino con uomini violenti più a lungo e di conseguenza subiscano più danni ".

L'impatto come riportato in The Domestic Abuse Report 2019: The Economics of Abuse, son stati intervistati un centinaio di sopravvissute e:

- Quasi un terzo (31,9%) delle intervistate ha affermato che il proprio accesso al denaro durante la relazione era controllato dall'autore del reato;
- Un quarto delle intervistate ha affermato che il proprio partner non ha permesso loro di avere soldi per l'essenziale durante la relazione;
- Un terzo delle intervistate ha dovuto rinunciare alla propria casa a causa degli abusi o dell'abbandono della relazione e nove si sono ritrovati senza casa a causa dell'uscita;
- Il 43,1% delle intervistate ha detto di essere indebitata a causa degli abusi e oltre un quarto ha regolarmente perso il sonno preoccupandosi dei debiti;
- Il 56,1% del campione che ha lasciato una relazione ha ritenuto che l'abuso avesse avuto un impatto sulla sua capacità di lavorare e oltre due quinti di tutte le intervistate ha ritenuto che l'abuso avesse avuto un impatto negativo sulle loro prospettive lavorative / guadagni a lungo termine.

L'abuso economico, quindi, è diventato una forma legalmente riconosciuta di abuso domestico e spesso si verifica nel contesto della violenza da partner nelle relazioni di intimità. Comporta il controllo del denaro, delle finanze e delle cose che il denaro può comprare, come vestiti, trasporti, cibo e un posto dove vivere. Con l'arrivo del Covid-19, come riporta la Co-operative bank, “gli abusi economici sono diventati più comuni durante la pandemia di coronavirus, 1,6 milioni di persone (circa il 3% della popolazione totale del Regno Unito) hanno subito per la prima volta un abuso economico durante questo periodo. Per più di una persona su tre (35%), ciò è avvenuto a causa di una diminuzione dello stipendio durante il blocco.

PERCHÉ È IMPORTANTE AFFRONTARE GLI ABUSI FINANZIARI?

La manipolazione del denaro e di altre risorse economiche è una delle forme più importanti di controllo coercitivo, che priva le donne dei mezzi materiali necessari per l'indipendenza, la resistenza e la fuga.

- È un ostacolo all'abbandono: la mancanza di accesso alle risorse economiche è un motivo per cui molte donne sentono di non avere altra scelta che restare con un molestatore.
- Aumento del rischio per il sopravvissuto: le barriere economiche all'uscita possono far sì che le donne rimangano con uomini violenti più a lungo e subiscano maggiori pericoli, lesioni e persino omicidi.
- Una barriera a una vita indipendente: l'abuso economico non si basa sulla vicinanza fisica, quindi può continuare dopo la separazione. Le donne sono spesso indebitate e la mancanza di sicurezza finanziaria ha un impatto sulla loro capacità di ricostruire la propria vita dopo la partenza.

L'ESEMPIO DELLA CO-OPERATIVE BANK SULLE BUONE PRATICHE DEL FINANCIAL ABUSE CODE OF PRACTICE

Il portavoce di Co-operative Bank Lesley McPherson commenta: "Durante il periodo di implementazione di 12 mesi abbiamo apportato modifiche positive per garantire che tutti i clienti vulnerabili e le vittime di abusi finanziari vengano trasferiti al nostro team dedicato ai clienti vulnerabili che è lì per supportare e aiutare i nostri clienti bisognosi.
I cambiamenti che The Co-operative Bank ha apportato al suo approccio ai clienti vulnerabili e alle vittime di abusi finanziari sono descritti di seguito:

- Linee guida per l'abuso finanziario - Abbiamo fornito una guida specifica per i colleghi delineando i segnali a cui prestare attenzione che possono indicare abuso finanziario e cose da considerare quando si supportano i clienti.
- Consenso esplicito: quando un cliente ci fa sapere di essere vulnerabile e / o vittima di abusi finanziari o abbiamo identificato che lo è, cercheremo qualsiasi altro account che potrebbe avere con noi. Ciò garantisce che dovranno dirci solo una volta che sono vulnerabili e aggiorneremo i nostri record per mostrarlo su tutti i loro account con noi.
- Linea di assistenza designata: i nostri colleghi possono trasferire il cliente a una linea di assistenza dove possono discutere ulteriormente la loro situazione se desiderano maggiore supporto. Se il cliente non desidera parlare con il team in quel momento, il collega può comunque informare lo specialista in modo che possa verificare se potrebbe essere necessaria un'ulteriore azione per supportare il cliente. Lesley McPherson ha continuato: "Abbiamo apportato alcuni cambiamenti positivi e continueremo a rivedere e lavorare a stretto contatto per assicurarci di fare tutto il possibile per aiutare i/le nostri

clienti che cercano supporto quando si incontrano in situazioni estremamente difficili. **La creazione del codice di condotta e la sua realizzazione è una pietra miliare fondamentale, e ora che abbiamo contribuito a sensibilizzare su questo problema, continueremo a guardare a come potremmo fare le cose meglio per i nostri clienti.** "

Il primo anniversario del codice di condotta sugli abusi finanziari arrivò rapidamente dopo che il tanto atteso progetto di legge sugli abusi domestici aveva finalmente avuto la sua seconda lettura in Parlamento nell'ottobre 2019. Nel progetto di legge sugli abusi domestici, l'abuso finanziario / economico veniva riconosciuto per la prima volta come una forma di abuso domestico ".
Sandra Horley CBE, amministratore delegato dell'ente benefico nazionale per gli abusi domestici Refuge, ha dichiarato: " L'abuso economico è reale. Un adulto su cinque ha subito abusi economici da un partner attuale o precedente, e il Codice di condotta sugli abusi finanziari è un passo importante verso l'adozione di azioni concrete per affrontare gli abusi economici. Il Codice aiuta il settore finanziario a individuare i segni di abuso finanziario ea supportare i clienti che lo stanno vivendo."
"Le conseguenze degli abusi economici possono essere devastanti. Il 10% delle donne che hanno subito abusi economici e sono state sostenute da Refuge, sono state rese senzatetto di conseguenza. Il 20% ha affermato di non essere stato in grado di acquistare cibo per sé stesse o per i loro figli a causa degli abusi. Più di un quarto ha dichiarato di essere stato costretto a indebitarsi.
"A un anno dal lancio del Codice, già 18 importanti banche avevano aderito all'iniziativa. "

UNA NUOVA LEGGE PER PREVENIRE LA VIOLENZA ECONOMICA IN UK , 3 MARZO 2020

Un cittadino/a su cinque della popolazione del Regno Unito ha subito abusi economici da parte di un partner attuale o precedente, secondo l'ente di beneficenza del Regno Unito, Surviving Economic Abuse (SEA). I maltrattatori economici possono anche mantenere segrete le informazioni finanziarie, accumulare debiti a nome del proprio partner o rubare i loro soldi o proprietà. Spesso diventano violenti o usano minacce per mantenere il loro controllo.

L'introduzione odierna di una versione "migliorata" del disegno di legge per il Domestic Abuse Bill sugli abusi domestici riconoscerà l'abuso economico come una forma di controllo coercitivo insieme all'abuso fisico, sessuale, emotivo o psicologico, che può essere vissuto dalle vittime-sopravvissute di abusi domestici.
Ci sarà anche un Commissario per gli abusi domestici che supervisionerà un monitoraggio della risposta nazionale agli abusi domestici.
In che modo la nuova legge sosterrà le vittime?

SEA ha affermato che nominare l'abuso economico aiuterebbe a sensibilizzarlo e creare un quadro completo in cui può rispondere e ritenere responsabili gli autori.
Nel frattempo, il Ministero dell'Interno ha affermato oggi che il nuovo disegno di legge prevedeva una "legislazione potente" che avrebbe "responsabilizzato vittime e sopravvissuti e fornito maggiore protezione e assicurato i colpevoli alla giustizia". Riconoscendo per legge gli abusi economici, significa anche che altre politiche governative possono essere riviste in modo che non minino o facilitino questa forma di abuso.
Un esempio di qualcosa che facilita l'abuso economico è il credito universale. In particolare, il pagamento unico per le richieste congiunte di credito universale può fungere da barriera per lasciare o ricostruire vite, ha affermato SEA.
Allo stesso modo, il patrocinio a spese dello Stato significa che il test è ingiusto per i sopravvissuti ad abusi domestici che sono tenuti a pagare contributi che non possono permettersi perché si basa sulla valutazione dei beni a cui non possono accedere a causa dell'abuso economico.
Il dottor Nicola Sharp-Jeffs, amministratore delegato di Surviving Economic Abuse, afferma: "Siamo lieti di vedere la reintroduzione del Domestic Abuse Bill e siamo lieti che l'abuso economico sia richiamato nella definizione di abuso domestico, qualcosa su cui abbiamo lavorato a lungo. Non vediamo l'ora di lavorare con il governo e le agenzie legali per aumentare la comprensione dell'abuso economico e riflettere questa comprensione nelle loro pratiche".
Ad oggi i sopravvissuti stimati di Citizen's Advice hanno perso un totale complessivo di 7,1 miliardi di sterline nell'ultimo decennio a causa di abusi che nascondono fatture, pagamenti e che possono portare a un accumulo di interessi o sanzioni, nonché spesso a ottenere crediti utilizzando l'identità della vittima-sopravvissuta.

Financial Services and Markets Bill- Una Nuova legge per proteggere l'accesso al contante per le vittime di violenza economica
Oggi un numero maggiore di persone utilizza l'online banking rispetto al passato e questo potrebbe cambiare le modalità di abuso economico". Il problema si esibisce ancora di più dopo la pubblicazione di una ricerca pubblicata da Witch? "Quasi la metà delle filiali bancarie del Regno Unito sono state chiuse dal 2015. Durante questo periodo, 4.685 filiali bancarie hanno chiuso i battenti e altre 226 sono già state programmate per la fine dell'anno".

La chiusura degli sportelli bancomat e delle filiali bancarie "mette a rischio la vita", in quanto paradossalmente aumenta la capacità degli autori di monitorare e di controllare l'accesso e l'uso del denaro da parte di una sopravvissuta. Questo tipo di sorveglianza finanziaria ha un forte impatto sulla capacità delle vittime di sfuggire agli abusi domestici.

Ruth Davison, CEO di Refuge, ha dichiarato: "Il passaggio a una società senza contanti sta mettendo a rischio delle vite. Refuge sa bene quanto possa essere vitale per le sopravvissute agli abusi domestici poter mettere da parte piccole somme di denaro, aiutandole a fuggire da un partner violento".

A seguito di ciò e stata proposta una riforma alla legge Financial Services and Markets dove si promuove l'inclusione finanziaria e la protezione dei consumatori, garantirà la continua disponibilità di strutture di prelievo e deposito in tutto il Regno Unito e la sostenibilità a lungo termine dell'infrastruttura del contante

del Paese. Il disegno di legge consentirà inoltre al Regolatore dei sistemi di pagamento di richiedere alle banche di rimborsare le perdite causate dalle frodi con i pagamenti Push autorizzati (APP), per un totale di centinaia di milioni di sterline ogni anno. In questo modo si eviterà che le vittime paghino per una frode non imputabile a loro. Introdurre ulteriori tutele per coloro che investono o utilizzano prodotti finanziari e rendere più sicure e sostenere le vittime di truffe.

A UN ANNO DAL DOMESTIC ABUSE ACT 2021

Un passo ulteriore dal Domestic Abuse Bill 2020 e' stato attuato con il Domestic Abuse Act 2021 (approvato nel 29 aprile 2021) che è entrato in vigore in seguito all'approvazione da parte della Camera dei Comuni e della Camera dei Lord nel gennaio 2022 e al ricevimento del Royal Assent. La legge crea una definizione legale di abuso domestico basata sulla definizione intergovernativa già esistente e include per la prima volta l'abuso economico come reato in relazione all'abuso domestico e ha il potenziale di portare un cambiamento per le vittime e i sopravvissuti.

La legge sugli abusi domestici contiene nuove misure per proteggere le vittime-sopravvissute agli abusi domestici. Fornisce una definizione legale di abuso domestico, compreso l'abuso economico, e crea il ruolo di un Commissario per gli abusi domestici per monitorare la risposta del governo all'abuso domestico.
Inoltre, stabilisce che l'abuso dopo la separazione diventerà parte dell'attuale reato di comportamento controllante o coercitivo.
Che cosa cambia?

1. La legge riconosce l'abuso economico.

Per la prima volta la legge riconosce l'abuso economico.
La legge riconosce che l'abuso domestico può essere (ma non è limitato a):

1) abuso psicologico
2) abuso fisico
3) abuso sessuale
4) abuso emotivo
5) abuso economico

L'abuso economico viene qui ben definito e si verifica spesso nel contesto della violenza da partner nelle relazioni di intimità. Si tratta del controllo del denaro e delle finanze del partner o dell'ex partner, nonché delle cose che il denaro può comprare.
L'abuso economico può comprendere il controllo delle entrate, delle spese, dei conti bancari, delle bollette e dei prestiti. Può anche comprendere il controllo dell'accesso e dell'uso di oggetti come i mezzi di trasporto e la tecnologia, che ci permettono di lavorare e di rimanere in contatto, nonché di proprietà e di beni di prima necessità come cibo e vestiti. Può comprendere la distruzione di oggetti e il rifiuto di contribuire alle spese domestiche.

Questo tipo di abuso può continuare a lungo dopo l'abbandono e può avere effetti per tutta la vita, impedendo alle vittime di ricostruirsi una vita.

La legge definisce l'abuso economico come qualsiasi comportamento che abbia un effetto sostanziale e negativo sulla capacità di un individuo di:
acquisire, utilizzare o mantenere denaro o altri beni (come un telefono cellulare o un'automobile) o di ottenere beni (come cibo e vestiti) o servizi (come le utenze, ad esempio il riscaldamento).

Questa definizione significa che tutti avranno la stessa comprensione di cosa sia l'abuso economico. ***La legge non rende l'abuso economico un reato a sé stante. Tuttavia, significa che la polizia e le altre agenzie statutarie dovrebbero ora essere consapevoli dell'abuso economico e sarebbero quindi più propense a considerarlo come una forma di comportamento controllante o coercitivo***.
SEA ha guidato la richiesta, accolta con successo, che la legge sull'abuso domestico riconosca l'abuso economico che ha luogo dopo la separazione. La legge estende il reato di comportamento controllante o coercitivo agli abusi successivi alla separazione. L'emendamento al reato entrerà in vigore nella primavera del 2022.

2. L'inclusione dell'abuso economico nella definizione legale di abuso domestico contribuisce ad aumentare la consapevolezza del fenomeno.

Per abuso domestico si intendono da tempo le forme di violenza fisica. L'abuso economico non "lascia lividi" e quindi spesso passa inosservato.
La modifica della legge può aiutare le persone a diventare più consapevoli dei segnali di abuso economico, in modo da poterli riconoscere prima.
La legge contribuirà anche a trasformare le risposte all'abuso economico: Servizi come la polizia, gli alloggi e i servizi sociali dovranno valutare come rispondere all'abuso economico.

3. Come parte del riconoscimento e della risposta alle esigenze dei "clienti vulnerabili", molte aziende che hanno contatti con le vittime e i sopravvissuti di abusi economici lo stanno già facendo. Diverse banche e società edilizie, ad esempio, stanno formando il proprio personale e rivedendo le politiche e le procedure che possono inavvertitamente facilitare l'abuso economico.

4. La legge contribuirà a far sì che gli autori di abusi economici siano chiamati a risponderne, in modo che le vittime possano avere accesso alla giustizia.

Il governo si è impegnato ad aggiornare le linee guida legali sul reato di comportamento controllante o coercitivo in modo che facciano riferimento all'abuso economico e la guida legale per i pubblici ministeri per garantire che i casi di abuso economico possano essere perseguiti.
Anche la formazione delle forze dell'ordine, infatti, è in fase di aggiornamento per aiutare gli agenti a identificare e reagire all'abuso economico.

NUOVE FUNZIONALITÀ:

- creare una definizione legale di abuso domestico, sottolineando che l'abuso domestico non è solo violenza fisica, ma può essere anche emotivo, di controllo o coercizione, ed economico;
- prevedere un nuovo avviso di protezione contro gli abusi domestici e un nuovo regolamento di protezione contro gli abusi domestici;
- estendere il reato di comportamento controllante o coercitivo anche agli abusi successivi alla separazione. La Co-operative bank enfatizza la importanza di questa legge "A differenza di altre forme di abuso domestico, l'abuso economico è comune anche dopo la separazione dei partner, perché non richiede che i sopravvissuti e gli abusanti siano fisicamente vicini. Abbiamo anche scoperto che un quarto (25%) dei sopravvissuti ha dichiarato di aver subito abusi economici mentre stava con il partner e che questi sono continuati anche dopo la rottura".

L'OFFICE OF THE PUBLIC GUARDIAN (OPG) E I PIÙ FRAGILI

L'Office of the Public Guardian (OPG) in Inghilterra e Galles è un ente governativo che, nell'ambito del Mental Capacity Act 2005, controlla le attività di sostituti, procuratori e tutori che agiscono per proteggere gli affari finanziari di persone che non hanno la capacità mentale di prendere decisioni in merito. Il Mental Capacity Act 2005 è un quadro giuridico che protegge le persone che potrebbero non avere la capacità di prendere decisioni per sé stesse. Stabilisce inoltre come le decisioni debbano essere prese per loro conto. La legge copre tutti i tipi di decisioni, dagli eventi che cambiano la vita alle questioni quotidiane. Tutte le decisioni di tutela che l'OPG prende devono essere conformi alla legge. L'atto dice che:

... una persona è priva di capacità di intendere e di volere se, in quel momento, non è in grado di prendere una decisione per sé stessa in relazione a quella questione a causa di una menomazione o di un disturbo del funzionamento della mente o del cervello.

L'OPG riceve e registra più casi di abuso finanziario di qualsiasi altra forma di abuso.

GUIDA ALL'ABUSO ECONOMICO DI LAW SOCIETY

Questa guida si rivolge a tutti gli avvocati che forniscono consulenza a clienti che sono o possono essere a rischio di abuso finanziario, in particolare a coloro che svolgono lavori per clienti privati che riguardano la pianificazione patrimoniale e finanziaria, le transazioni immobiliari, l'esecuzione di testamenti o di procure durature (LPA).

Può essere utile anche ad altri professionisti che lavorano con adulti a rischio di abuso finanziario, nonché ad assistenti, famiglie e amici.

Riconosciamo l'opinione comune che la parola "vulnerabile" possa essere percepita come negativa e possa sminuire il fatto che la colpa di qualsiasi abuso sia esclusivamente dell'autore. Sono le circostanze della persona a renderla vulnerabile.

In questa guida è stato utilizzato il termine "adulti vulnerabili" piuttosto che "adulti a rischio" o "adulti con esigenze di assistenza e supporto", come comunemente usato nella nostra società e dai giudici. Si intende solo fare riferimento alle persone a maggior rischio di abuso finanziario.
Qual è il problema?

Il rischio di abusi finanziari è in aumento a causa di fattori economici, isolamento sociale, fattori socioculturali e progressi tecnologici.
Gli avvocati si trovano in una posizione privilegiata per individuare eventuali o reali abusi finanziari. Dovrebbero considerare se le circostanze di un cliente possano renderlo vulnerabile al rischio di abuso e di agire contro i propri interessi ogni volta che vengono consultati o incaricati da un cliente in qualsiasi questione.

Gli avvocati hanno la responsabilità di essere consapevoli dell'abuso finanziario e di comprendere il loro ruolo nel prevenirlo, nell'identificarlo e nell'agire per conto del cliente in caso di sospetto o effettivo abuso finanziario nel corso della loro attività. La presente guida si propone di aiutare gli avvocati a far fronte a queste responsabilità.

Il Codice di condotta della SRA per gli avvocati, i REL e gli RFL stabilisce tutti i requisiti normativi. Esso delinea gli standard etici e di competenza che la SRA si aspetta dagli studi legali e dai professionisti.

La guida dell'Ordine degli Avvocati sulle esigenze dei clienti vulnerabili definisce i fattori che aumentano la vulnerabilità del cliente agli abusi e tratta anche della capacità e dell'influenza indebita.

APPENDICE 3:
L'ICEBERG DELL'INDIPENDENZA ECONOMICADELLE DONNE IN ITALIA



PREMESSA

Global Thinking Foundation e la testata giornalistica **Roba da Donne** hanno realizzato una survey per indagare **la situazione dell'indipendenza (e quindi anche della dipendenza) economica delle donne in Italia**, con riferimento alla violenza economica di genere.

Tenuto conto della scarsa conoscenza di questo tipo di violenza e dell'importanza della messa in atto di forme di tutela e prevenzione possibili, abbiamo ritenuto necessario partire da dati aggiornati, al fine di rafforzare le iniziative e progetti di formazione, di informazione e di porci nel ruolo di facilitatori del progresso necessario nel terzo settore rispetto a forme di intervento territoriali che comprendano anche la violenza economica.

La survey, è stata realizzata online dal 27 giugno 2023 al 10 ottobre 2023, e ha portato a un totale di **1396 risposte effettive** (tra cui 1365 donne, 21 uomini, 10 genere non binario/ altro).

I RISULTATI COMMENTATI DELLA SURVEY

1. IL MACRODATO DELLA (IN)DIPENDENZA

Tra i dati più significativi rileviamo il fatto che il **68,8% delle donne intervistate si dichiara economicamente indipendente , a fronte di un 31,2% che dipende da partner o altro familiare**.

Tutto ciò è incoraggiante, tuttavia è proprio sul quel 30% di donne che rischia l'esclusione sociale e finanziaria che occorre ragionare anche nel ricomprendere gli altri esiti raccolti, ricordando che **in Italia solo il 55% delle donne lavora (rispetto a una media europea che supera il 70%)**.

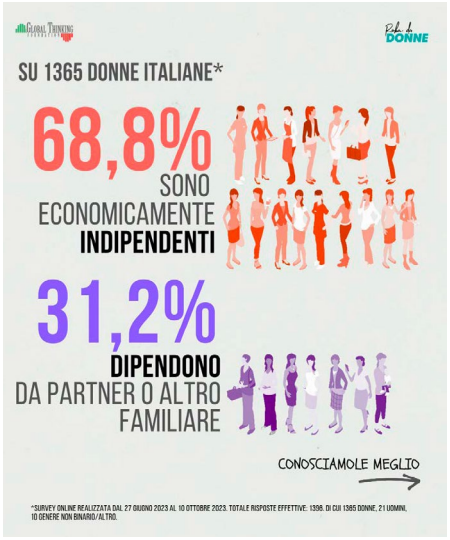



2. L'ICEBERG DEL PRIVILEGIO

Nel considerare i dati di questa survey è importante tenere presente la profilazione che segue, ma anche il fatto che dalla survey - per la sua natura digitale e per gap linguistico - sono state escluse molte donne in situazione di svantaggio, tra cui persone:

- non parlanti italiani;
- senza accesso a Internet;
- senza accesso riservato ai social network, e-mail, newsletter.

Questo lascia intendere che esista un sommerso, potenzialmente molto grande, in cui i numeri della dipendenza economica sono ben più gravi.

I risultati della survey vanno pertanto intesi come una fotografia della situazione in-dipendenza economica, in una situazione di 'privilegio' rispetto al fattore linguistico e digitale.

3. PROFILAZIONE

Età - Il 52,3% ha tra i 20 e i 35 anni, segue la fascia 36-65 rappresentata dal 44,2%. Le fasce 13-19 e più 65 anni sono presenti, rispettivamente, con un 1,7% e un 1,8%.

Questo dato ci permette di lavorare su due fasce generazionali quella dei Millennials e la Generazione Z.

Geolocalizzazione - Il 59,3% risiede al Nord, il 22,3% al Centro, e il 15,8% nel Sud Italia/Isole (l'esigua parte restante abita all'estero).

La netta predominanza di risposte dal Nord non è giustificata dal target cui è stata sottoposta la Survey,

equamente distribuito su tutto il territorio italiano, con percentuali più alte sulle città di Roma e Napoli. Va quindi indagata la 'ritrosia' del Centro e in particolare del

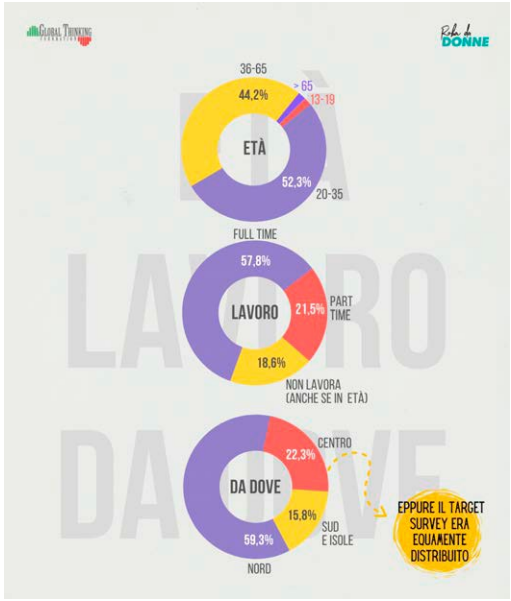

Sud del Paese a partecipare ad una ricerca sociale così specifica, che può essere interpretata come disinteresse o minore consapevolezza sul tema o per una maggiore incidenza del peso di gerarchie sociali che combaciano con più alti livelli di disoccupazione femminile.

Lavoro - Il 57,8% lavora full-time, il 21,5% part-time e il 18,6% non lavora anche se è in età lavorativa. Si noti che di questo 18,6%, il 3,7% delle donne, sebbene disoccupate, non cerca lavoro.
Da notare che un 12,9% delle intervistate precisa di lavorare part-time per scelta, il 5,6% di NON lavorare per scelta (per prendersi cura di figli o familiari a carico) e l'8,6% di lavorare part-time causa di forza maggiore (intese sempre come cura e gestioni di figli o familiari).
Questi dati sono migliori dei dati nazionali ISTAT fermi al 2022, in particolare per il dato del part time involontario che si colloca in una fascia molto più bassa, la metà praticamente dei dati nazionali Istat al 16,5%.

4. SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto corrente - Solo il 58% ha un conto corrente intestato personale. Il 12,9% ne ha solo uno intestato con il partner (11,6%) o altro familiare, e il 4,8 non ne ha uno, neppure cointestato.
Quindi il 17,7% non ha un conto corrente personale che, rispetto al dato Episteme del 2017 ripreso dal CNEL nel 2019 del 37%, fa capire come dopo il Covid le cose siano migliorate e mediamente ci si possa attestare su un dato inferiore al 25%.
Inoltre, Il 24,3% ha sia un conto corrente personale sia conti correnti cointestati con partner o familiari, mostrando una nuova consapevolezza sul tema, che la ricerca Episteme non considerava.
Investimenti e previdenza - Il 56,5% non ha un piano di accumulo o investimenti attivo e il 49,6% non ha assicurazione intestata (sanitaria, infortuni, etc), anche se sa cosa sono. Il 54,4 % non ha un consulente finanziario di riferimento. Quest'ultimo dato evidenzia la sfiducia negli istituti e nei consulenti.
Di questa percentuale, oltre la metà ritiene di non averne bisogno, e circa il 10% del totale non ha conti o risparmi da investire. Il tema della sfiducia andrebbe indagato anche nei termini del paternalismo e dell'infantilizzazione a cui spesso sono soggetti giovani e donne da parte dei consulenti, per lo più maschi (le donne sono meno del 20%). La vecchia concezione che le donne non parlano di soldi o che sono avverse al rischio nasconde solo una mancanza di attenzione e servizio dedicato alla parte più lungimirante della famiglia, che ben si integra in una gestione complessiva familiare tesa alla sostenibilità economica della stessa.



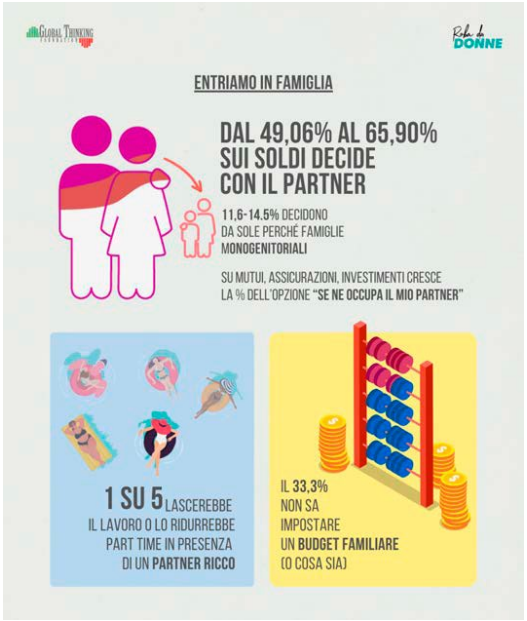

5. ENTRIAMO IN FAMIGLIA

Scelte economico-finanziarie - In famiglia le decisioni inerenti ai soldi vengono prese insieme al partner in una percentuale compresa tra il 49,5 al 65,9% dei casi (dove il picco riguarda le spese straordinarie, e la percentuale più bassa le scelte finanziarie, assicurative e di investimento).
Quando non sono prese insieme, le scelte inerenti alle spese familiari sono a carico principalmente della
donna quando si parla di spese ordinarie; diventano invece pertinenza del partner quando si
tratta di spese straordinarie o di scelte finanziarie, assicurative e di investimento).
Da notare il fatto che dal 11,6 al 14.5% delle donne decidono da sole, soprattutto in materia di figli, perché sono famiglie monogenitoriali, oltre 2 milioni in Italia, che in altre statistiche sono assenti.
Competenze - Il 33,3% non sa impostare un budget familiare (di queste circa il 30% non sa cosa sia). Il 96% dichiara di usare l'home banking.
Se contrastare la sfiducia è un lavoro lungo e faticoso, c'è un dato che invece avrebbe una facile soluzione: un terzo degli intervistati non sa impostare un budget famigliare. Questa è una di quelle conoscenze che potrebbe essere facilmente insegnate, se non in famiglia, almeno nella scuola che potrebbe fare da incredibile volano per una consapevolezza economico-finanziaria che ad oggi ancora manca.
Non solo, potrebbe diventare lo strumento di contrasto a tante dinamiche disfunzionali quali il gioco d'azzardo e lo shopping compulsivo.

6. PERCEZIONE

Secondo il 92,12% delle rilevazioni NON è compito dell'uomo mantenere la famiglia.
Il 91,11% ritiene sbagliato che sia la donna a rinunciare al lavoro per i figli in caso di necessità.
Il 94,4% è convinta che il percorso lavorativo sia più facile per gli uomini e il 91,18% ritiene che, a parità di ruolo, gli uomini guadagnino di più delle donne.
Non si tratta solo di constatare maggiore consapevolezza rispetto al tema del gender gap, e istanze di parità maggiore. Il 91,11% delle persone non trovano normale che sia la donna a rinunciare al lavoro o ridurlo per i ruoli di cura. Questo dato dimostra quindi l'esistenza della violenza economica subita dalle donne durante la pandemia e quanto la scelta di abbandonare il lavoro (od optare per contratti part-time) non sia tale, né presa con serenità.

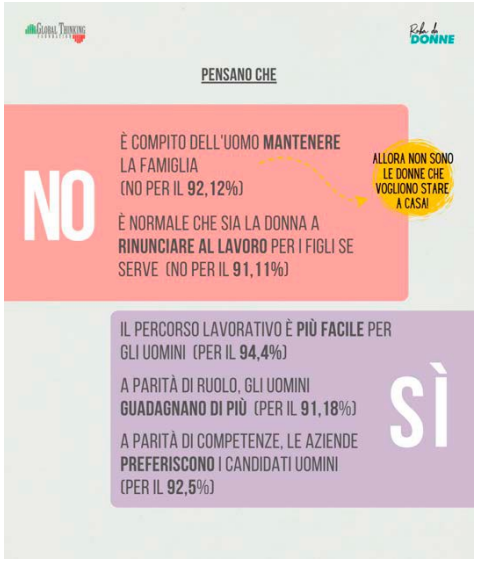

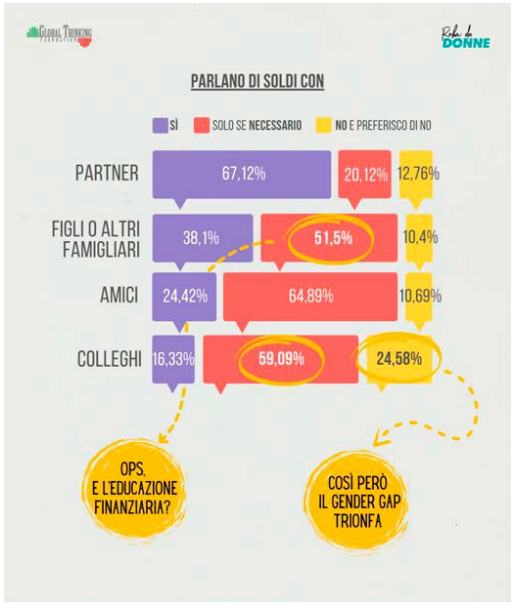

7. PARLIAMO DI SOLDI

Ne parla, con il partner il 67,12%; e il 20,12% solo se proprio necessario.
Con i figli, il 38,1%; e il 51,5% solo se strettamente necessario.
Con gli amici, il 24,42%; solo se deve il 64,89%.
Con i colleghi, il 16,33%; solo se necessario il 59,09% e il 24,58% mai.
Finché il discorso soldi resterà un tabù in famiglia (con i figli) e sul lavoro in particolare non sarà possibile contemplare una reale educazione, e quindi una reale cultura finanziaria. Mancano le basi della consapevolezza per fare fronte a discriminazioni anche sul lavoro.
E questo è tanto più grave in presenza di figli. Laddove i figli non vengano educati ad una cultura finanziaria, saranno propensi a ripetere, nella loro vita da adulti, quello che hanno visto fare in famiglia (assenza di dialogo, condivisione e confronto) e questo porterà a un ripetersi di dinamiche disfunzionali nelle future generazioni.

La crescente consapevolezza dell'importanza dell'indipendenza economica non deve associarsi ad una ritrosia nel dialogo sui soldi, quanto a una condivisione delle dinamiche e delle scelte legate ai soldi. Solo in questo modo le ragazze e i ragazzi prenderanno confidenza con l'uso del denaro e perderanno la ritrosia a parlarne apertamente. Il cambiamento sarà tanto più rapido quanto più radicato sarà nella famiglia.

8. VIOLENZA ECONOMICA

Il 13,9% dichiara di aver subito violenza economica. Il 17,6% non sa cosa sia. Il 67,6% pensa sia un reato. L'1% dichiara di sapere cosa sia e che non possa essere considerata violenza.

Global Thinking Foundation sostiene e organizza progetti per promuovere l'alfabetizzazione finanziaria e il progresso verso l'uguaglianza di genere, l'emancipazione delle donne e il contrasto alla violenza economica.
www.gltfoundation.com

Roba da Donne è una testata giornalistica registrata che si occupa di attualità e intrattenimento con focus sui temi dei diritti, della parità di genere e dell'intersezionalità.
www.robadadonne.it



Insieme per la cultura e l'educazione economica di genere per una piena autodeterminazione ed emancipazione finanziaria.

RINGRAZIAMENTI

Uno degli scopi fondativi di Global Thinking Foundation è prevenire e combattere le situazioni derivanti da isolamento economico per le Donne vittime di Violenza economica.

Il Manuale di prevenzione della violenza economica: per difendere il diritto all'indipendenza e all'uguaglianza di genere ha l'obiettivo di aiutare le donne a riconoscere e a prevenire questa forma di violenza, fornendo delle buone pratiche per la prevenzione della violenza economica, degli strumenti utili e dei consigli pratici per riconoscere e combattere tale forma di violenza.

Si ringraziano tutte le persone che hanno attivamente partecipato a questa nuova edizione aggiornata. Un ringraziamento particolare al team GLT, alla nostra task force Legal Donne al Quadrato ed alle volontarie tutte ed al Comitato Tecnico Scientifico.

BIBLIOGRAFIA

1. *Global Thinking Foundation, Parole di economia e finanza. Glossario di educazione finanziaria, Milano 2022;*
2. *Global Thinking Foundation et al., Trascrizione Educazione finanziaria e prevenzione della violenza economica, Ravenna 2019;*
3. *Global Thinking Foundation e ALTIS, Insieme per la misurazione d'impatto: l'Indice di Benessere Finanziario nel progetto Donne al Quadrato, Milano 2020;*
4. *Global Thinking Foundation, Libere di Vivere, Utet università, 2022;*
5. *McKinsey & Company, https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/covid-19-and-gender-equality-countering-the-regressive-effects#, Luglio 2020;*
6. *Istat, https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQw7AJahcKEwiQu6225637AhUAAAAAHQAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.istat.it%2Fit%2Ffiles%2F2021%2F11%2FEFFETTI_PANDEMIA_-VIOLENZA_D_GENERE.pdf&psig=AOvVaw2-mL_9HgRrBeDQdGRF7aBC&ust=1668519934099426*
7. *Edizioni Simone, Compendio di diritto di famiglia, 2021.*
8. *Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24/11/2023;*
9. *Sistemapenale.it, Scheda 20/02/2023, Osservatorio sulla violenza sessuale in Spagna;*
10. *Sentenze Suprema Corte di Cassazione n. 19847 del 22/04/2022 e n. 6937 del 02/202;*
11. *https://www.istat.it/it/archivio/293327*



Via Aosta, 21 – 20155 Milano
Telefono +39.02.49540302
segreteria@gltfoundation.com
www.gltfoundation.com